

PARTECIPARE ALLE GARE D'APPALTO IN FRANCIA

Risvolti fiscali

Camera di commercio di Cuneo

Via E. Filiberto 3

23 maggio 2014

A cura di Stefano Garelli

PARTECIPARE ALLE GARE D'APPALTO IN FRANCIA

Argomenti

- Aspetti generali:
- Fornitura di beni con installazione / montaggio a cura o a spese del fornitore italiano;
- Realizzazione di impianti in Francia;
- Lavori immobiliari in Francia
- Apertura posizione Iva in Francia
- Recupero dell'Iva subita in Francia
- Lavori immobiliari nel Principato di Monaco

PARTECIPARE ALLE GARE D'APPALTO IN FRANCIA

ASPETTI GENERALI

FORNITURA DI BENI / REALIZZAZIONE DI OPERE IN FRANCIA

Classificazione

Nella pratica operativa è possibile distinguere tra **quattro tipologie di operazioni**:

- **Fornitura di prodotti pronti per l'uso**: vendita di beni che non necessitano di installazione / montaggio da parte del fornitore (o di beni che, pur necessitando di tali operazioni, vengono installati / montati a cura o a spese del cliente);
- **Fornitura di macchinari con installazione /montaggio nel Paese estero** a cura o a spese dell'impresa italiana fornitrice;
- **Realizzazione di impianti nel Paese estero** utilizzando componenti inviati dall'Italia, unitamente a componenti acquistati in loco o in altri Paesi Ue e/o extra Ue, con prestazioni di montaggio / installazione svolte in parte dall'impresa italiana e in parte da imprese terze italiane o estere;
- **Lavori immobiliari all'estero**: realizzazione di opere immobiliari all'estero in base a contratto d'appalto o su decisione dell'impresa italiana (ad esempio: iniziative immobiliari).

Nei primi due casi il **BARICENTRO** dell'operazione è in Italia; nel terzo e nel quarto caso il **BARICENTRO** dell'operazione è nel Paese estero.

ASPETTI GENERALI

Sintesi

CANTIERE:

- Durata:
 - Inizio cantiere
 - Fine cantiere
 - Interruzioni
- Sub-appaltatori
- Comportamenti elusivi

ASPETTI GENERALI

Sintesi

CANTIERE: Risvolti fiscali - Problema STABILE ORGANIZZAZIONE

- **Imposte sui redditi:**

- **Normativa interna francese:**

- “D'une manière générale, sont considérés comme constituant des établissements : (...)

- un chantier nécessitant des travaux importants, continus, de longue durée ainsi que la prise de décisions techniques par des responsables se trouvant sur ce chantier.” (http://bofip.impots.gouv.fr/bofip/4262-PGP.html#4262-PGP_80_031)

- **Convenzione contro la doppia imposizione Italia – Francia**
(articolo 5);

ASPETTI GENERALI

Sintesi

- **IVA:**

- **Articolo 11 della Direttiva 2006/112/CE:** “... qualsiasi organizzazione, diversa dalla sede dell’attività economica, caratterizzata da un grado sufficiente di permanenza e una struttura idonea in termini di mezzi umani e tecnici atti a consentirle di:
 - ricevere e utilizzare i servizi che le sono forniti;
 - fornire i servizi di cui assicura la prestazione ...”.
- **Prassi francese:** “L’établissement stable serait « tout centre d’activité où l’assujetti effectue de manière régulière des opérations imposables. Ce centre d’activité est généralement constitué **un chantier connu de la clientèle, dirigé par le chef d’entreprise ou par un préposé qui a le pouvoir d’engager des opérations pour le compte du chef d’entreprise**”.

ASPETTI GENERALI

Sintesi

- **Conclusioni:**

- Stabilire se vengano o meno a realizzarsi gli estremi della stabile organizzazione NON è una cosa semplice;
- La nozione di stabile organizzazione ai fini delle imposte sui redditi NON è perfettamente coincidente con quella Iva;
- In caso di cantieri con durata superiore ai 12 mesi, occorre seriamente porsi il problema della stabile organizzazione sentendo il parere di un consulente francese e/o della stessa Amministrazione finanziaria francese;
- Il supero dei 12 mesi e l'esistenza di un capo cantiere che rappresenta l'impresa italiana in Francia costituiscono comunque elementi che depongono a favore dell'esistenza di una stabile organizzazione.
- Esperienza pratica (Corsica, Albergo Chamonix, etc.)

ASPETTI GENERALI

Sintesi

- **Principali conseguenze del realizzarsi della stabile organizzazione:**
 - Occorre registrarsi ai fini fiscali (imposte sui redditi e Iva) presso l'Ufficio tributario francese territorialmente competente (e NON più al Centro NON residenti di Parigi);
 - Sulle fatture emesse occorre applicare l'Iva francese (NON opera il meccanismo del reverse charge, salvo nei casi dei subappalti edili);
 - Occorre pagare le imposte sui redditi sui profitti realizzati in Francia;
 - Il personale italiano presente in cantiere deve pagare le imposte personali sul reddito riguardo ai redditi riferibili al soggiorno francese.

FORNITURA DI BENI / REALIZZAZIONE DI OPERE IN FRANCIA

Durata dei lavori e “stabile organizzazione cantiere”

La **fornitura di beni con installazione / montaggio a cura o a spese del fornitore**, comporta spesso l'apertura di un **cantiere** presso il cliente.

Nel caso, invece, della **realizzazione di impianti e dei lavori immobiliari**, l'apertura del cantiere è congenita alla stessa tipologia dei lavori svolti.

In presenza di un **cantiere di lunga durata** viene a porsi il problema della stabile organizzazione dell'impresa italiana nel Paese di svolgimento dei lavori.

FORNITURA DI BENI / REALIZZAZIONE DI OPERE IN FRANCIA

Durata dei lavori e “stabile organizzazione cantiere”

A tale riguardo il **Commentario al modello OCSE contro la doppia imposizione** (Cfr. Modello di Convenzione fiscale sui redditi e sul patrimonio, con traduzione a cura di Guglielmo Maisto, Giuffrè Editore, Milano, 2004, p. 106) afferma che: *“Un cantiere esiste a partire dalla data da cui l'appaltatore inizia la sua attività e comprende i lavori preparatori effettuati nello Stato in cui la costruzione deve essere edificata, ad esempio, nel momento in cui viene installato un ufficio per la pianificazione della costruzione. Come regola generale, il cantiere continua ad esistere fino a che i lavori sono completati o del tutto abbandonati.*

Un cantiere non deve considerarsi come cessato quando il lavoro è interrotto temporaneamente. Le interruzioni stagionali o temporanee devono essere considerate ai fini della determinazione della durata del cantiere.

Le interruzioni stagionali ricomprendono quelle causate dalle cattive condizioni atmosferiche. Le interruzioni temporanee potrebbero essere causate, ad esempio, dall'assenza di materiali o dalla scarsità di manodopera..

(....)

*Se l'impresa appaltatrice incaricata di eseguire l'insieme dei lavori di un cantiere subappalta una parte dei lavori ad altre imprese (**subappaltatrici**) il tempo trascorso da ciascun subappaltatore nel cantiere deve essere considerato come periodo trascorso dall'appaltatrice nel cantiere.”.*

Anche il subappaltatore ha una stabile organizzazione nel cantiere se vi esercita la sua attività per un periodo superiore a quello previsto dalla normativa del singolo Paese interessato, tenuto conto dell'eventuale convenzione contro la doppia imposizione in vigore con l'Italia.”.

FORNITURA DI BENI / REALIZZAZIONE DI OPERE IN FRANCIA

Durata dei lavori e “stabile organizzazione cantiere”

Il Commentario al Modello di Convenzione fiscale sui redditi e sul patrimonio (con traduzione a cura di Guglielmo Maisto, Giuffrè Editore, Milano, 2004, p. 105-106) afferma che:

"Il criterio dei dodici mesi si applica a ciascun cantiere. Per determinare la durata dell'esistenza del cantiere, non si deve tenere conto del tempo che l'appaltatore ... ha trascorso in altri cantieri, che non hanno alcun collegamento con il primo. Un cantiere di costruzione dovrebbe essere considerato unitariamente, anche se è basato su più contratti, a condizione che costituisca un insieme commercialmente e geograficamente coerente. Subordinatamente a questa condizione, un cantiere di costruzione deve essere considerato unitariamente anche se gli ordini sono stati fatti da varie persone (ad esempio, per delle ville a schiera).

La soglia dei dodici mesi ha dato origine ad **abusi**: è stato talvolta constatato che le imprese (principalmente appaltatori o subappaltatori che eseguono lavori sulla piattaforma continentale o che esercitano attività connesse all'esplorazione e allo sfruttamento della piattaforma continentale) hanno frazionato i loro contratti in varie parti, ciascuna delle quali inferiore ai dodici mesi, attribuendole a società diverse appartenenti allo stesso gruppo. Oltre al fatto che tali abusi possono, a seconda delle circostanze, ricadere nell'ambito di disposizioni legislative o principi giurisprudenziali volti a contrastare l'elusione fiscale, gli Stati interessati a questo problema possono adottare soluzioni nel corso dei negoziati bilaterali".

FORNITURA DI BENI / REALIZZAZIONE DI OPERE IN FRANCIA

Problema cantiere stabile organizzazione

Sul piano normativo occorre distinguere tra **due aspetti**:

- Stabile organizzazione ai fini delle imposte sui redditi
- Stabile organizzazione ai fini dell'Iva.

Sotto il primo profilo (imposte sui redditi), l'articolo 5 della **convenzione contro la doppia imposizione Italia – Francia** del 5 ottobre 1989 afferma che:

- “1. Ai fini della presente Convenzione, l'espressione "stabile organizzazione" designa una sede fissa di affari in cui l'impresa esercita in tutto o in parte la sua attività.
2. L'espressione "stabile organizzazione" comprende in particolare:
(...)
g) un cantiere di costruzione o di montaggio la cui durata oltrepassa i dodici mesi.”.

FORNITURA DI BENI / REALIZZAZIONE DI OPERE IN FRANCIA

Problema cantiere stabile organizzazione

Sotto il secondo profilo (IVA), la situazione è meno definita: in linea generale, l'orientamento dell'Amministrazione finanziaria francese è maggiormente restrittivo (in tema di requisiti di esistenza della stessa, rispetto a quanto previsto in tema di imposte sui redditi) e **ravvisa l'esistenza della stabile organizzazione cantiere solo in situazioni molto strutturate.**

In uno studio della Camera di Commercio della Regione Borgogna (“L'autoliquidation de la TVA en France”), **commentando l'orientamento dell'Amministrazione finanziaria francese**, viene affermato che:

“L'établissement stable serait « tout centre d'activité où l'assujetti effectue de manière régulière des opérations imposables. Ce centre d'activité est généralement constitué par un magasin ou un bureau, une usine, un atelier, **un chantier connu de la clientèle, dirigé par le chef d'entreprise ou par un préposé qui a le pouvoir d'engager des opérations pour le compte du chef d'entreprise.** »

FORNITURA DI BENI / REALIZZAZIONE DI OPERE IN FRANCIA

Problema cantiere stabile organizzazione

Nello stesso studio viene affermato che:

“Prenons l’exemple d’une société étrangère, immatriculée au RCS (Registre du Commerce et des Sociétés) en France, qui réalise **durant plus de douze mois un chantier en France** pour un client français. Cette société étrangère facture par la suite la TVA française, en mentionnant un numéro de TVA intracommunautaire française (numéro qu’elle aurait, par exemple, pu conserver du passé), avec l’adresse du chantier en France, et donc avec toute l’apparence d’un redevable français. D’ailleurs, son chantier serait qualifié d’établissement stable au regard des règles de fiscalité directe, ce qui permet dans cette hypothèse d’assujettir en France l’opérateur étranger en matière d’impôt sur les sociétés. **Mais la société étrangère sera-t-elle considérée pour autant comme établie en France au regard des règles de la TVA ?**

Il conviendra de répondre par la négative dans la mesure où aucun des critères mentionnés dans l’exemple ci-dessus n’est pertinent pour considérer que la société étrangère est établie en France au regard des règles régissant l’autoliquidation de la TVA. Ainsi, la détention d’un numéro d’identification à la TVA en France par l’assujetti étranger n’a aucune incidence sur l’application du texte dès lors qu’il n’y est pas établi. **Les critères de durée qualifiant la présence d’un établissement stable au sens des conventions fiscales bilatérales applicables en matière de fiscalité directe ne sont pas non plus transposables à la TVA.”**

FORNITURA DI BENI / REALIZZAZIONE DI OPERE IN FRANCIA

Problema cantiere stabile organizzazione

Nella **banca dati dell'IBFD – Value Added Tax – France**, viene affermato che:

“4.1.2. Fixed / permanent establishments

A permanent establishment is characterized by a sufficient degree of attachment to France and a structure having sufficient human and technical capacities which is able to supply or receive services (Inst. 3 A-1-10). It may be a warehouse, an office, a factory, **a workshop or a construction or assembling project** whose existence the customers are aware of (objectivity criterion) and which is managed by the entrepreneur or by a person appointed by him to carry out business operations on his behalf.”.

FORNITURA DI BENI / REALIZZAZIONE DI OPERE IN FRANCIA

Problema cantiere stabile organizzazione

Secondo l'orientamento della Corte di Giustizia Ue:

- La definizione di stabile organizzazione delineata in sede di imposte sui redditi **NON è immediatamente trasponibile sul piano dell'Iva;**
- "... **il luogo in cui il prestatore ha stabilito la sede della propria attività economica appare come il punto di riferimento preferenziale**, nel senso che la presa in considerazione di un altro centro di attività a partire dal quale viene resa la prestazione di servizi entra in linea di conto solo nel caso in cui il riferimento alla sede non conduca a una soluzione razionale dal punto di vista fiscale o crei un conflitto con un altro Stato membro" (sentenza del 17 luglio 1997, caso 190/95 ARO LEASE BV).
E' da ritenere che tale principio (formatosi in vigenza della Sesta direttiva CE) valga anche riguardo alla normativa Iva vigente.

FORNITURA DI BENI / REALIZZAZIONE DI OPERE IN FRANCIA

Problema cantiere stabile organizzazione

STABILE ORGANIZZAZIONE Orientamento dell'Amministrazione finanziaria francese: caso del CANTIERE

Nella **Circolare 3 A - 1-10 del 4 gennaio 2010, della DGFP-DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES**, punto 17, viene affermato che: "... les chantiers ne présentent pas, en principe, le caractère d'établissement stable prestataire mais peuvent néanmoins avoir une consistance suffisante pour constituer des établissements stables au regard de l'utilisation des services..." ("établissement stable preneur").

Le stesse considerazioni vengono delineate da autorevole dottrina francese (Ariane Beetschen, TVA et territorialité des services, Editions Francis Lefebvre, Levallois, 2009, p. 29).

Secondo tale impostazione un cantiere:

- potrebbe doversi registrare ai fini dell'Iva francese al fine di ricevere i servizi che gli vengono resi;
- ma, almeno, sino ad un determinato livello di strutturazione, non potrebbe utilizzare il numero identificativo Iva al fine di fatturare (con Iva francese) i servizi dal medesimo eseguiti a favore di terzi. In tale evenienza, opererebbe l'applicazione del reverse charge da parte del committente se soggetto passivo d'imposta.

FORNITURA DI BENI / REALIZZAZIONE DI OPERE IN FRANCIA

Problema cantiere stabile organizzazione

L'articolo 11 del Regolamento n. 282/2011 afferma che:

- “1.....la "stabile organizzazione" designa qualsiasi organizzazione, diversa dalla sede dell'attività economica, **caratterizzata da un grado sufficiente di permanenza e una struttura idonea in termini di mezzi umani e tecnici atti a consentirle di ricevere e di utilizzare i servizi che le sono forniti** per le esigenze proprie di detta organizzazione.
- 2la "stabile organizzazione" designa qualsiasi organizzazione, diversa dalla sede dell'attività economica, caratterizzata da un grado sufficiente di permanenza e una struttura idonea in termini di mezzi umani e tecnici **atti a consentirle di fornire i servizi di cui assicura la prestazione ...”**.

FORNITURA DI BENI / REALIZZAZIONE DI OPERE IN FRANCIA

Problema cantiere stabile organizzazione

<http://www.senat.fr/questions/base/2010/qSEQ101116038.html>



The screenshot shows the official website of the French Senate (SÉNAT). The header features the Senate logo and the tagline "UN SITE AU SERVICE DES CITOYENS". A navigation bar includes links for "Travaux parlementaires", "Vos sénateurs", "Europe & International", "Territoires", and "Connaître le Sénat". Below this, a date "26 mai 2012" is displayed, along with links for "Accessibilité", "Plan du site", and "Alertes". A search bar with the text "Recherche" and buttons "OK" and "Rec" is also present. The main content area displays the title "Notion d'établissement stable en France en matière de TVA" and "13^{ème} législature".

SÉNAT
UN SITE AU SERVICE
DES CITOYENS

Travaux parlementaires | Vos sénateurs | Europe & International | Territoires | Connaître le Sénat

26 mai 2012

Accessibilité | Plan du site | Alertes

Recherche

[Base Questions](#) > [2010](#)

Notion d'établissement stable en France en matière de TVA

13^{ème} législature

FORNITURA DI BENI / REALIZZAZIONE DI OPERE IN FRANCIA

Problema cantiere stabile organizzazione

Question écrite n° 16038 de M. Jean Louis Masson (Moselle - NI)

publiée dans le JO Sénat du 18/11/2010 - page 2998

M. Jean Louis Masson attire l'attention de Mme la ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les difficultés que rencontrent les entreprises établies à la TVA en France dans leurs échanges avec des entreprises étrangères qui prétendent effectuer une livraison de biens ou une prestation de services à partir d'un établissement stable situé en France au sens de l'article 283-1 du code général des impôts (CGI). En effet, les entreprises établies à la TVA en France ne disposent d'aucun moyen réglementaire leur permettant de s'assurer que leur fournisseur dispose effectivement d'un établissement stable situé en France. Or, l'administration peut être amenée à considérer que le fournisseur n'est pas établi durablement en France et qu'il doit émettre une facture sans TVA en visant la procédure de transfert de l'obligation de collecter la TVA vers le client identifié à la TVA en France conformément à l'article 283 du CGI. L'administration peut alors en conclure que la TVA payée au fournisseur n'est pas déductible, qu'elle a néanmoins été facturée, qu'à ce titre elle doit être versée au Trésor, et que le défaut d'autoliquidation entraîne l'application de l'amende de 5 % prévue à l'article 1788 A du CGI. Sous réserve que le fournisseur ait effectivement versé la TVA indûment collectée, n'est-il pas possible d'admettre la déductibilité de la TVA véritablement payée ? N'est-il pas envisageable de demander aux services qu'ils s'assurent que le fournisseur n'a pas versé la TVA collectée avant de rejeter la déductibilité de la TVA payée par une entreprise identifiée à la TVA en France et reconnue de bonne foi ? Est-il envisageable de créer une procédure réglementaire permettant à l'usager du service public de l'impôt de s'assurer de l'existence d'un établissement en stable en France au sens de la TVA qu'entreprendrait son fournisseur ou prestataire ?

FORNITURA DI BENI / REALIZZAZIONE DI OPERE IN FRANCIA

Problema cantiere stabile organizzazione

**Réponse du Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie
publiée dans le JO Sénat du 12/05/2011 - page 1257**

En application des dispositions de l'article 283-1 du code général des impôts (CGI), lorsqu'une livraison de biens ou une prestation de services soumise à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) en France est réalisée par un assujetti établi hors de France, la taxe due au titre de cette opération doit être acquittée par son client si celui-ci dispose d'un numéro d'identification à la TVA en France. Il en va ainsi, alors même que le prestataire serait établi en France mais que l'établissement stable situé en France ne participe pas à l'opération réalisée par le siège de l'activité économique de l'assujetti, ou par un autre de ses établissements stables situés dans un autre État. En effet, depuis le 1er janvier 2010, l'article 283-0 du CGI prévoit que pour la détermination du redevable de la TVA, un assujetti qui dispose en France d'un établissement stable qui ne participe pas à l'opération n'est pas considéré comme établi. Ainsi, dans le cas exposé, la taxe initialement déduite par l'acquéreur ou le preneur identifié à la TVA en France peut faire l'objet d'un rappel car il ne peut déduire que la taxe dont il est redevable dès lors que l'opération aurait dû être auto-liquidée, conformément aux dispositions de l'article 271-II-1-c du CGI. L'amende de 5 % prévue au 4 de l'article 1788 A du CGI a pour objet de sanctionner le défaut de déclaration de cette opération auto-liquidée. En revanche, si une opération de régularisation intervient spontanément à l'initiative du redevable, elle ne donne pas lieu à l'application de cette pénalité. Par ailleurs, le fournisseur est fondé à demander le reversement de la taxe collectée à tort auprès du Trésor public. Il pourra obtenir cette restitution en justifiant de la rectification préalable de la facture initiale par l'envoi de factures rectificatives. Cette restitution peut être opérée soit par voie d'imputation directe sur sa déclaration de chiffre d'affaires (s'il est redevable au titre d'autres opérations en France) soit par voie de réclamation contentieuse dans les conditions prévues par les dispositions de l'article R* 196-1 du livre des procédures fiscales. Ainsi, afin de sauvegarder les intérêts du Trésor, lorsque l'administration remet en cause l'existence d'un établissement stable en France d'un fournisseur étranger (communautaire ou extracommunautaire), il ne peut être dérogé au dispositif prévu à l'article 283-1 du CGI.

FORNITURA DI BENI / REALIZZAZIONE DI OPERE IN FRANCIA

Problema cantiere stabile organizzazione

Concludendo sul punto è possibile affermare che il problema dell'esistenza o meno della stabile organizzazione cantiere NON è di semplice soluzione.

Si tenga presente che nei rapporti con soggetti passivi d'imposta identificati ai fini Iva in Francia:

- In presenza di stabile organizzazione cantiere occorre applicare la TVA;
- In assenza di stabile organizzazione cantiere NON deve essere applicata la TVA e opera il meccanismo del "reverse charge".

Sul piano pratico, è comunque da ritenere che ove in relazione alla durata del cantiere (superiore a 12 mesi) venga a realizzarsi la stabile organizzazione ai fini delle imposte sui redditi, tale situazione rappresenti un **importante indice rivelatore** della possibile esistenza della stabile organizzazione anche ai fini dell'Iva.

Sul punto occorre eseguire un esame caso per caso, meglio se in contraddittorio con l'Amministrazione finanziaria francese (o con un consulente fiscale locale).

Caso Corsica

PARTECIPARE ALLE GARE D'APPALTO IN FRANCIA

**FORNITURA DI BENI CON
INSTALLAZIONE /
MONTAGGIO A SPESE O A
CURA DELL'IMPRESA
ITALIANA**

FORNITURA DI BENI CON INSTALLAZIONE / MONTAGGIO A CLIENTE FRANCESE

L'articolo 36 della direttiva 2006/112/CE, afferma che:

“Quando il bene spedito o trasportato dal fornitore o dall'acquirente oppure da un terzo deve essere installato o montato con o senza collaudo da parte del fornitore o per suo conto, si considera come luogo di cessione il luogo dove avviene l'installazione o il montaggio.

Qualora l'installazione o il montaggio siano eseguiti in uno Stato membro diverso da quello del fornitore, lo Stato membro nel cui territorio avviene l'installazione o il montaggio adotta le misure necessarie per evitare una doppia imposizione al suo interno.”.

L'articolo 41, comma 1, lettera c), del Dl n. 331/1993, afferma che:

*“1. Costituiscono cessioni non imponibili:
(...)*

c) le cessioni, con spedizione o trasporto dal territorio dello Stato, nel territorio di altro Stato membro di beni destinati ad essere ivi installati, montati o assiemati da parte del fornitore o per suo conto.”.

FORNITURA DI BENI CON INSTALLAZIONE / MONTAGGIO A CLIENTE FRANCESE

L'articolo 41/1/c del Dl n. 331/1993 sembrerebbe neutrale rispetto al tipo di bene che viene ottenuto a seguito della prestazione di installazione/ montaggio: il bene realizzato sembrerebbe poter essere indifferentemente un **bene immobile** oppure un **bene mobile materiale**.

La distinzione, come si esaminerà nel prosieguo, ha importanti riflessi in ordine:

- All'inquadramento delle prestazioni di installazione / montaggio (se affidate a terzi);
- Alle successive ed eventuali prestazioni di manutenzione e riparazione.

FORNITURA DI BENI CON INSTALLAZIONE / MONTAGGIO A CLIENTE FRANCESE

La **Circolare n. 13 del 23 febbraio 1994, paragrafo B-2.1**, afferma che:

“Costituiscono inoltre cessioni non imponibili:

(...)

b) le forniture di beni, anche in dipendenza di contratti di appalto, d'opera e simili, inviati in altri Stati membri per essere ivi installati, montati o assiemati direttamente dal fornitore italiano o da terzi per suo conto.

*In merito alle operazioni indicate al precedente punto ... b), si ritiene opportuno precisare che, per quanto concerne gli **obblighi di compilazione degli elenchi riepilogativi delle cessioni intracomunitarie**, poiché l'art. 41, comma 1, lettera ... c), le qualifica come cessioni intracomunitarie, le medesime operazioni devono essere comprese nell'elenco riepilogativo INTRA-1 bis, sia agli effetti fiscali che a quelli statistici, relativo al periodo nel corso del quale le operazioni risultano registrate o soggette a registrazione a norma dell'articolo 23 del D.P.R. n. 633 del 1972, con l'avvertenza che la **colonna 3** (codice IVA acquirente) va compilata ogni qual volta l'acquirente comunitario dei beni installati, montati o assiemati in altro Stato membro risulta essere un soggetto identificato ai fini IVA nel proprio Paese. “.*

FORNITURA DI BENI CON INSTALLAZIONE / MONTAGGIO A CLIENTE FRANCESE

L'article 258 del CGI (Code général des impôts) afferma che:

“I. - Le lieu de livraison de biens meubles corporels est réputé se situer en France lorsque le bien se trouve en France :

(....);

b) Lors du montage ou de l'installation par le vendeur ou pour son compte ; (...).”.

FORNITURA DI BENI CON INSTALLAZIONE / MONTAGGIO A CLIENTE FRANCESE

Occorre distinguere tra due ipotesi:

- **Committente soggetto passivo d'imposta stabilito in Francia o identificato ai fini Iva in Francia:** si applica la procedura del reverse charge;
- **Committente consumatore finale (o soggetto estero NON stabilito in Francia):** l'impresa italiana deve aprire una posizione Iva in Francia (in via diretta o a mezzo di Mandataire fiscal) e deve emettere fattura con applicazione dell'Iva di tale Paese.

FORNITURA DI BENI CON INSTALLAZIONE / MONTAGGIO A CLIENTE FRANCESE

Sotto il profilo dell'Iva francese, nei **rapporti tra operatori economici identificati ai fini Iva in Francia** torna applicabile il meccanismo del “reverse charge”:

L'articolo 283 del CGI (Code général des impôts) afferma che:

“1. La taxe sur la valeur ajoutée doit être acquittée par les personnes qui réalisent les opérations imposables, (...)”

Toutefois, lorsqu'une livraison de biens est effectuée par un assujetti établi hors de France, la taxe est acquittée par l'acquéreur, le destinataire ou le preneur qui agit en tant qu'assujetti et qui dispose d'un numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée en France. Le montant dû est identifié sur la déclaration mentionnée à l'article 287 (*) (...)”.

Nota (*): dichiarazione Iva periodica

FORNITURA DI BENI CON INSTALLAZIONE / MONTAGGIO A CLIENTE FRANCESE

Cliente impresa identificata ai fini Iva in Francia

Riguardo alle operazioni in argomento, la procedura da adottare è la seguente.

L'impresa italiana:

- richiede il numero di identificazione Iva all'impresa francese, comunicandogli il proprio (IT);
- verifica la validità del numero comunicato dal cliente francese (mediante interrogazione a mezzo internet: www.agenziaentrate.it) e tiene agli atti l'esito dell'avvenuto controllo;
- invia i beni in Francia;
- emette la fattura di vendita sul cliente francese, senza applicazione dell'Iva italiana, esponendo in fattura il proprio numero identificativo Iva e quello del cliente francese, indicando in fattura le seguenti diciture:
 - ai fini italiani: “operazione non imponibile articolo 41, comma 1, lettera c), del Dl n. 331/1993”;
 - ai fini francesi: “Vente de biens réalisées par un assujetti non établi en France – article 283-1 CGI – Code Général des Impôts – Tva due par le client”.

FORNITURA DI BENI CON INSTALLAZIONE / MONTAGGIO A CLIENTE FRANCESE

Cliente impresa identificata ai fini Iva in Francia

- tiene agli atti la documentazione atta a provare che i beni sono stati inviati in Francia (ad esempio: documento di trasporto);
- annota la fattura sul registro delle fatture emesse;
- presenta alla Dogana, in via telematica, secondo la periodicità prevista dalla legge, l'elenco delle cessioni intracomunitarie di beni (Modelli Intra 1 e Intra 1-bis).

Per quanto concerne le attrezzature di cantiere inviate dall'Italia alla Francia, esse devono essere annotate sull'apposito registro di carico e scarico di cui all'articolo 50, comma 5, del DL n. 331/1993, con scarico al loro ritorno in Italia.

NB: Se l'impresa italiana vendesse in Francia beni con installazione / montaggio per più di 460.000 euro/anno dovrebbe aprire una posizione Tva in Francia a mezzo di mandatario Tva francese ai soli fini di presentare il modello DEB.

<http://www.douane.gouv.fr/articles/a10897-notions-essentielles-sur-la-declaration-d-echange-de-biens>.

FORNITURA CON INSTALLAZIONE E MONTAGGIO A CLIENTE FRANCESE

Cliente impresa identificata ai fini Iva in Francia

Ove in contratto fosse previsto che il bene passa di proprietà solo a montaggio / installazione avvenuti, l'impresa italiana, all'atto dell'invio dei beni in Francia, dovrebbe procedere all'annotazione degli stessi sull'apposito registro di carico / scarico di cui all'articolo 50, comma 5, del D.l. n. 331/1993; nel momento in cui il bene installato / montato passa di proprietà del cliente francese, viene attuata la cessione.

Per l'impresa francese l'operazione in argomento si tratta di ACQUISTO INTERNO DI BENI. La medesima assolve l'Iva con la procedura del "reverse charge".

Ove l'impresa italiana, al fine di fornire i beni, dovesse acquistare dei componenti in Francia, essa, su tali acquisti di beni, subirebbe la Tva.

Riguardo alla procedura di rimborso si rinvia alla specifica sezione di questa relazione.

FORNITURA CON INSTALLAZIONE E MONTAGGIO A CLIENTE FRANCESE

Cliente impresa identificata ai fini Iva in Francia

Due o più imprese italiane

Esempio

Impresa italiana Alfa stipula un contratto con un cliente francese operatore economico identificato ai fini Iva in Francia per la fornitura di un impianto con installazione / montaggio a cura o a spese del fornitore stesso.

L'impresa italiana Alfa si rivolge all'impresa italiana Beta per la fornitura di una parte dell'impianto, con installazione / montaggio in Francia a cura di tale ultima impresa.

FORNITURA CON INSTALLAZIONE E MONTAGGIO A CLIENTE FRANCESE

Cliente impresa identificata ai fini Iva in Francia

Due o più imprese italiane

SVOLGIMENTO

In tale evenienza, ai fini dell'articolo 36 della Direttiva e della normativa francese (articolo 258 CGI), anche tale ultima fornitura si considera effettuata in Francia.

Una delle due imprese italiane si deve identificare ai fini Iva in Francia.

Se si identifica l'impresa italiana Alfa, la procedura si svolge come segue:

- Beta emette fattura nei confronti di Alfa – posizione Iva francese, per “operazione non imponibile articolo 41/1/c – articolo 283, 1°, I, CGI”;
- Alfa – posizione Iva francese svolge la procedura di reverse charge;
- Alfa emette fattura nei confronti dell'impresa francese:
 - per “operazione non imponibile articolo 41/1/c – articolo 283, 1°, I, CGI”, riguardo alla parte di fornitura dalla medesima direttamente eseguita
 - Per “operazione non soggetta articolo 7-bis/1/a – inversione contabile – articolo 283, 1° I, CGI”, riguardo alla parte di fornitura acquistata presso Beta.

FORNITURA DI BENI CON INSTALLAZIONE / MONTAGGIO A CLIENTE FRANCESE

Consumatore finale

Impresa italiana vende una cucina componibile a un cliente consumatore finale francese e si impegna a montarla presso l'abitazione del cliente in Francia (direttamente o avvalendosi di montatori esterni).

RISPOSTA

L'impresa italiana deve aprire una posizione Iva in Francia (in genere a mezzo: MANDATAIRE FISCAL) e deve emettere fattura con applicazione dell'Iva francese. Ai fini dell'Iva italiana, l'operazione è non imponibile articolo 41/1/c del Dl n. 331/1993.

E' possibile emettere una fattura che assolva gli obblighi previsti in entrambi i Paesi:

- Ai fini dell'Iva italiana, il corrispettivo è non imponibile ai sensi dell'articolo 41/1/c;
- Ai fini dell'Iva francese, occorre applicare l'Iva francese del 20%.

In tale evenienza è opportuno adottare una serie distinta di numerazione delle fatture attive.

FORNITURA DI BENI CON INSTALLAZIONE / MONTAGGIO A CLIENTE FRANCESE **Consumatore finale**

Esempio dai fattura “bivalente”:

Fornitura di cucina componibile a consumatore finale francese, con installazione / montaggio in Francia a cura del fornitore:

- corrispettivo cucina 10.000 euro
“operazione non imponibile, articolo 41/1/c, del Dl n. 331/1993”
- Iva francese 20% 2.000 euro (1)

Totale a nostro avere	12.000 euro
	=====

Nota (1): ai fini Iva italiani, l’Iva francese costituisce una somma fuori campo Iva.

Tale fattura deve essere emessa in almeno 3 esemplari:

- 1 per il cliente francese;
- 1 per il mandatario Iva francese incaricato di gestire la posizione Tva francese;
- 1 per l’impresa italiana.

FORNITURA DI BENI CON INSTALLAZIONE / MONTAGGIO A CLIENTE FRANCESE

Consumatore finale

La procedura si sviluppa come segue:

- annotazione della fattura sul registro Iva delle fatture emesse italiano, considerando la Tva come un importo fuori campo Iva; tale fattura (per l'importo della base imponibile) concorre a formare il volume d'affari e il plafond;
- annotazione della fattura sul registro Tva francese delle fatture emesse, a cura del mandatario Tva;
- liquidazione e versamento della Tva all'Erario francese; a tale riguardo l'impresa italiana dovrebbe aprire un conto corrente bancario in Francia; è anche possibile eseguire il versamento direttamente dall'Italia;
- presentazione del Modello Intra 1 bis, indicando nulla nella colonna 3 (codice Iva);
- presentazione del Modello DEB - Déclaration d'échanges de biens, da parte del mandatario Tva, per segnalare l'arrivo dei componenti in Francia, se viene superata la soglia di 460.000 euro di arrivi in Francia;
- presentazione della dichiarazione periodica Tva in Francia (modello CA3).

Relativamente alle attrezzature (da spostare presso il cantiere quali beni strumentali per l'esecuzione delle operazioni di installazione / montaggio) vale quanto affermato in relazione al cliente impresa.

FORNITURA DI BENI CON INSTALLAZIONE / MONTAGGIO A CLIENTE FRANCESE

Cliente ente **NON** commerciale francese

In Francia, ai fini Iva, gli enti NON commerciali, rientrano nella categoria dei **PBRD** ("Personnes Bénéficiaire du Régime Dérogatoire").

L'impresa italiana, nel momento in cui entra in contatto con un ente non commerciale francese (ad esempio: una municipalità), deve chiedere informazioni allo stesso circa la sua posizione ai fini Tva.

Occorre distinguere tra due situazioni:

- **se l'ente NON commerciale si qualifica come soggetto passivo d'imposta in Francia:** occorre applicare la procedura delineata con riferimento al cliente impresa identificata ai fini Iva in Francia;
- la stessa regola, secondo autorevole dottrina francese (Ariane Beetschen – Marie Odile Duparc, L'autoliquidation de la Tva, Editions Francis Lefebvre, Levallois, 2006, pp. 184-185), dovrebbe essere applicata nel caso di fornitura a ente NON commerciale, non soggetto passivo d'imposta, il quale ha tuttavia assunto il numero identificativo Iva al fine di gestire gli acquisti intracomunitari di beni (pronti per l'uso);
- **se l'ente NON commerciale NON si qualifica come soggetto passivo d'imposta in Francia** (e NON è dotato di numero identificativo Iva in Francia): occorre applicare la procedura delineata con riferimento al Cliente privato consumatore francese.

FORNITURA DI BENI CON INSTALLAZIONE / MONTAGGIO A CLIENTE
FRANCESE

Altre tipologie di clienti

Cliente operante in regime agricolo speciale

Valgono le regole delineate in riferimento al cliente impresa identificata ai fini TVA in Francia.

Cliente privato consumatore italiano con interessi in Francia

Occorre applicare la stessa procedura delineata con riferimento al cliente privato consumatore francese.

FORNITURA DI BENI CON INSTALLAZIONE / MONTAGGIO A CLIENTE FRANCESE

Utilizzo di imprese esterne per le operazioni di installazione / montaggio

Al fine di individuare il corretto trattamento Iva delle operazioni considerate, occorre distinguere tra due situazioni:

- Il bene fornito, una volta eseguita la prestazione di installazione / montaggio, assume la natura di **bene immobile**: una delle due imprese italiane (rispettivamente IT1 e IT2: impresa che esegue la prestazione di installazione / montaggio) deve identificarsi ai fini dell'Iva francese (1):
 - Se si identifica IT1, allora IT2 è abilitata ad emettere fattura nei confronti di IT1, per operazione non soggetta articolo 7-quater, lettera a); IT1, ai fini dell'Iva francese, svolge la procedura di reverse charge;
 - Se si identifica IT2, allora essa deve emettere fattura con Iva francese; IT1, in tale evenienza può chiedere il rimborso dell'Iva francese con la procedura telematica (richiesta di rimborso tramite l'Agenzia delle Entrate italiana, da presentare entro il 30 settembre dell'anno successivo);
- Il bene fornito, una volta eseguita la prestazione di installazione / montaggio, mantiene la natura di **bene mobile materiale**: IT2 emette fattura con Iva italiana nei confronti di IT1 (servizio generico: applicazione dell'Iva nel Paese del committente).

NB: se il cliente francese è un consumatore finale, l'impresa italiana che deve identificarsi ai fini dell'Iva francese è IT1.

FORNITURA DI BENI CON INSTALLAZIONE / MONTAGGIO A CLIENTE FRANCESE

Invio di personale in Francia

Nel caso di invio di personale in Francia al fine di eseguire le prestazioni di installazione / montaggio:

- Viene normalmente adottata la soluzione della trasferta;
- Al fine di evitare di dover versare contributi sociali in Francia occorre munire i dipendenti della prova che gli stessi sono a libro paga del datore di lavoro italiano (ad esempio: esibizione di cedolino paga);
- Occorre eseguire la segnalazione all'INAIL;
- I dipendenti devono essere muniti della tessera TEAM (al fine di poter godere dell'assistenza sanitaria);
- Trattandosi di cantieri di breve durata (NON stabile organizzazione) e di soggiorni di breve durata (inferiori a 183 giorni /anno solare), non sono dovute le imposte sui redditi francesi sui redditi di lavoro dipendenti prodotti in Francia;
- Etc.

FORNITURA DI BENI CON INSTALLAZIONE E MONTAGGIO

Adempimenti relativi al personale inviato al cantiere

Impresa
P.A.T. n.

Spettabile
INAIL
Sede di
Via

Oggetto: richiesta di esonero dall'obbligo di denuncia dei singoli lavori edili, stradali, idraulici ed affini di breve durata.

Il sottoscritto, nato a il, residente in, via , n. , codice fiscale n....., legale rappresentante dell'impresa con sede in , via , n. , con codice fiscale n. e partita IVA n., titolare della posizione assicurativa territoriale n., esercente attività di classificata alla/e voce/i.....,poiché i singoli lavori realizzati dall'impresa sono di breve durata e di modesta entità

CHIEDE

ai sensi dell'articolo 10 del decreto ministeriale 12 dicembre 2000, per l'impresa la dispensa dall'obbligo di denuncia dei singoli lavori classificabili alla/e voce/i di tariffa ed alla posizione sopra indicate, qualora gli stessi richiedano l'impiego di non più di cinque persone ed abbiano una durata non superiore a 15 giorni.

Nulla ricevendo entro 30 giorni dalla presente, la dispensa si riterrà senz'altro concessa.

Data.....

Cordiali Saluti

firma.....

PARTECIPARE ALLE GARE D'APPALTO IN FRANCIA

REALIZZAZIONE DI IMPIANTI IN FRANCIA

REALIZZAZIONE DI IMPIANTI IN FRANCIA

Sintesi

Mentre:

- nel caso della **fornitura con montaggio** prevale il **DARE** (il corrispettivo relativo ai componenti che vengono spediti dell'Italia è normalmente molto superiore al corrispettivo delle prestazioni di installazione / montaggio eseguite presso il cantiere);
- nel caso della **realizzazione di impianti**, il corrispettivo relativo alle prestazioni di **FARE** eseguite presso il cantiere è normalmente molto superiore al corrispettivo relativo ai componenti spediti dall'Italia.

Non mancano situazioni intermedie ...

REALIZZAZIONE DI IMPIANTI IN FRANCIA

Sintesi

L'impresa italiana, nel caso di realizzazione di impianti in Francia, deve porsi il problema del realizzarsi o meno della **stabile organizzazione**.

- **SI STABILE ORGANIZZAZIONE**

L'impresa italiana deve registrarsi ai fini fiscali in Francia (Imposte sui redditi e Iva).

- **NO STABILE ORGANIZZAZIONE**

L'impresa italiana deve verificare se si renda necessaria o meno l'**apertura di una posizione Iva in Francia**.

REALIZZAZIONE DI IMPIANTI IN FRANCIA

Sintesi

SI Stabile organizzazione

Adempimenti:

- Comunicare l'apertura SO all'Agenzia delle Entrate;
- Tenere una contabilità separata della stabile organizzazione;
- Nei rapporti tra casa madre italiana e stabile organizzazione francese, ai fini delle imposte sui redditi, occorre osservare le regole dei prezzi normali di trasferimento
- Al termine dell'esercizio (o periodicamente) recepire nella contabilità italiana i saldi contabili della stabile organizzazione estera;
- Presentare la dichiarazione dei redditi in Francia e pagare l'imposta francese sul reddito;
- Ai fini italiani dichiarare il reddito ovunque prodotto, con diritto a credito d'imposta;
- Etc.

REALIZZAZIONE DI IMPIANTI IN FRANCIA

Sintesi

SI Stabile organizzazione

Adempimenti (segue):

Ma ... soprattutto: **il reddito prodotto dai lavori dipendenti italiani durante il soggiorno francese deve essere dichiarato ANCHE in Francia.**

FORMALITÉS en France:

- L'employeur italien: doit prélever une retenue à la source + formulaire no. 2494 au Service des impôts des entreprises étrangères (SIE) de NOISY-LE-GRAND.
- Le salarié doit parallèlement remplir une déclaration de revenu (formulaire no. 2042) et la faire parvenir au Centre d'impôts des non-résidents (CINR). La retenue à la source s'imputera sur l'impôt calculé.

(tratto dal PDF: DÉTACHEMENT DE SALARIÉS

DE SUISSE VERS FRANCE, valido anche ai fini italiani; reperibile mediante google).

REALIZZAZIONE DI IMPIANTI IN FRANCIA

Sintesi

SI Stabile organizzazione

ESEMPIO

Impresa italiana IT1 dotata di **cantiere stabile organizzazione** in Francia, si impegna a realizzare un impianto in base a contratto d'appalto:

- Una parte di componenti vengono spediti dalla casa madre italiana;
- Un'altra parte dei componenti vengono spediti da fornitori italiani;
- Un'altra parte ancora dei componenti viene acquistata sul mercato francese;
- I lavori di installazione / montaggio vengono affidati ad un'altra impresa italiana IT2;
- Alcuni dipendenti dell'impresa italiana vengono inviati presso il cantiere francese, per periodi che non oltrepassano i 183 giorni nel corso dell'anno solare.

Il **committente** dell'impianto è un'impresa francese (identificata ai fini Iva in Francia).

L'impianto è qualificabile come **bene mobile materiale**.

REALIZZAZIONE DI IMPIANTI IN FRANCIA

Sintesi

SI Stabile organizzazione

SVOLGIMENTO:

L'impresa italiana IT1 trasferisce i componenti dalla sede italiana al cantiere francese con emissione di fattura per operazione non imponibile articolo 41/2/c (trasferimento interno da posizione Iva italiana a posizione Iva francese).

Gli altri fornitori di componenti emettono fattura nei confronti della stabile organizzazione francese.

L'impresa italiana IT2 emette fattura per installazione / montaggio, operazione articolo 7-ter/1/a – inversione contabile (**servizio generico relativo a beni mobili materiali**), nei confronti della stabile organizzazione francese dell'impresa italiana IT1.

REALIZZAZIONE DI IMPIANTI IN FRANCIA

Sintesi

SI Stabile organizzazione

- **I dipendenti italiani:**
 - Riguardo agli aspetti contributivi: continuano ad essere soggetti alla sola gestione italiana;
 - Riguardo agli aspetti fiscali: devono dichiarare in Francia il reddito di lavoro dipendente prodotto durante il soggiorno in tale Paese, con diritto al credito d'imposta ai fini dell'Irpef italiana;
- **L'impresa italiana IT1 – stabile organizzazione francese:**
 - emette fattura con Iva francese nei confronti del committente francese;
 - dichiara in Francia il reddito prodotto mediante il cantiere francese e paga l'imposta sui redditi francesi;
- **L'impresa italiana IT1 – casa madre italiana:**
 - calcola l'Ires sui redditi ovunque prodotti, con diritto a scomputo dell'imposta sui redditi pagata in Francia (entro il limite dell'Ires italiana gravante sul reddito francese). Il reddito francese viene rideterminato secondo le regole italiane.

REALIZZAZIONE DI IMPIANTI IN FRANCIA

Sintesi

NO Stabile organizzazione

ESEMPIO

Impresa italiana IT1 dotata di cantiere NON stabile organizzazione in Francia, si impegna a realizzare un impianto in base a contratto d'appalto:

- Una parte di componenti vengono spediti dalla casa madre italiana;
- Un'altra parte dei componenti vengono spediti da fornitori italiani;
- Un'altra parte ancora dei componenti viene acquistata sul mercato francese;
- i lavori di installazione / montaggio vengono affidati ad un'altra impresa italiana IT2;
- Alcuni dipendenti dell'impresa italiana vengono inviati presso il cantiere francese, per periodi che non oltrepassano i 183 giorni nel corso dell'anno solare.

Il **committente** dell'impianto è un'impresa francese identificata ai fini Iva in Francia).

L'impianto è qualificabile come **bene mobile materiale**.

REALIZZAZIONE DI IMPIANTI IN FRANCIA

Sintesi

NO Stabile organizzazione

SVOLGIMENTO:

L'impresa italiana IT1 apre una posizione Iva in Francia (a mezzo mandataire francese).

L'impresa italiana IT1 trasferisce i componenti dalla sede italiana al cantiere francese con emissione di fattura per operazione non imponibile articolo 41/2/c (trasferimento interno da posizione Iva italiana a posizione Iva francese).

Gli altri fornitori di componenti emettono fattura nei confronti dell'impresa italiana IT1 – posizione Iva francese.

L'impresa italiana IT2 emette fattura per installazione /montaggio, con Iva (servizio generico relativo a beni mobili materiali) nei confronti dell'impresa italiana IT1 (casa madre italiana).

REALIZZAZIONE DI IMPIANTI IN FRANCIA

Sintesi

NO Stabile organizzazione

- **I dipendenti italiani:**
 - **Riguardo agli aspetti contributivi:** continuano ad essere soggetti alla sola gestione previdenziale e assistenziale italiana;
 - **Riguardo agli aspetti fiscali:** continuano a essere soggetti solo alle imposte italiane;
- **L'impresa italiana IT1:**
 - emette fattura nei confronti del committente francese, per operazione non soggetta, articolo 7-ter, 1/ a – inversione contabile;
 - paga l'Ires sui redditi ovunque prodotti.

REALIZZAZIONE DI IMPIANTI IN FRANCIA

Differenze tra fornitura con installazione e appalto

Nella pubblicazione *“Territorialità e rimborsi Iva”*, di Mario Spera e Rosa Rita Scalese, Monografia n. 10/2010, supplemento di Pratica fiscale e Professionale n. 19 del 10 maggio 2010, viene affermato che:

“Nel caso in cui la cessione di un bene presupponga la previa installazione, montaggio o assiemaggio a cura del fornitore ... o per suo conto, l’operazione rileva come fornitura ... nella sua interezza, e ciò anche se in dipendenza di contratto di appalto in quanto ciò che ha più rilevanza è il “dare” rispetto al “fare”. (...)

Tuttavia qualora dovesse essere il “fare” a prevalere sul “dare” la fattispecie andrebbe inquadrata come prestazione di servizi, da qualificare come contratto d’appalto, d’opera o simili, rientrante nella categoria delle lavorazioni su beni mobili.

REALIZZAZIONE DI IMPIANTI IN FRANCIA

Differenze tra fornitura con installazione e appalto

Nel caso della **fornitura di beni con installazione / montaggio** (anche se realizzati in virtù di contratto di appalto) il cliente acquista il bene che viene trasferito dall'Italia alla Francia, dove viene installato / montato a cura o a spese del fornitore italiano.

L'operazione:

- **Ai fini dell'Iva italiana:** si considera effettuata all'atto della consegna o della spedizione salvo esistenza di clausola idonea a trasferire la proprietà in un momento successivo;
- **Ai fini dell'articolo 36 della Direttiva 2006/112/CE e dell'articolo 258 del CGI,** si considera effettuata al momento in cui il bene viene installato / montato presso il cliente francese.

Nel caso della **realizzazione di impianti in Francia** in base a contratto di appalto il cliente NON intende acquistare i singoli componenti / materiali, ma l'intera opera. Quindi l'effettuazione dell'operazione si realizza al momento dell'accettazione dell'opera stessa.

Sul piano pratico, la differenza tra le due situazioni non sempre è così netta: normalmente si passa in modo graduale da una situazione all'altra.

REALIZZAZIONE DI IMPIANTI IN FRANCIA

Aspetti generali

Nel caso della realizzazione di impianti in Francia, con:

- componenti e materiali spediti dall'Italia e/o acquistati in loco e/o acquistati in altri Paese Ue e/o acquistati in Paesi extra Ue;
- con installazione / montaggio eseguito dall'impresa italiana, con l'eventuale supporto di imprese estere, etc.,

il **baricentro dell'operazione** è sicuramente localizzato in Francia.

In tale ambito diventa importante:

- Verificare se, in funzione della durata e delle caratteristiche del cantiere, viene a realizzarsi la fattispecie della **stabile organizzazione**;
- In caso di inesistenza di stabile organizzazione, valutare la necessità dell'**apertura di una posizione Iva in Francia**.

REALIZZAZIONE DI IMPIANTI IN FRANCIA

Aspetti generali

Riguardo all'**apertura di una posizione Iva in Francia**, occorre tenere presente che:

Tale apertura è, ad esempio, obbligatoria nel caso di:

- Committente consumatore finale (o, comunque, operatore NON identificato ai fini Iva in Francia);
- Acquisto di componenti in altri Paesi Ue (diversi dall'Italia e dalla Francia), con arrivo degli stessi presso il cantiere francese: in tale ambito la posizione Iva è necessaria per poter espletare la procedura acquisti intracomunitari in Francia;
- Acquisto di prestazioni di installazione / montaggio, nel caso in cui l'impianto sia qualificabile come **bene immobile**; in tale caso occorre infatti espletare la procedura del reverse charge in Francia.

REALIZZAZIONE DI IMPIANTI IN FRANCIA

Distinzione tra beni mobili e beni immobili

La **Circolare n. 37/E del 29 luglio 2011**, afferma che:

“Al riguardo, particolare rilievo assume la disposizione contenuta nell’articolo 12, paragrafo 2, primo comma, che - con specifico riferimento alla acquisizione dello *status di soggetto passivo d’imposta* – *stabilisce che “**si considera <<fabbricato>> qualsiasi costruzione incorporata al suolo**”.*

Da ciò si ricava implicitamente che quando tali beni siano fissati stabilmente, gli stessi sono da considerare agli effetti dell’IVA quali beni immobili. A conclusioni sostanzialmente analoghe si giunge sulla base dell’orientamento costante più volte ribadito dalla scrivente [si veda, da ultimo, il punto 1.8.a) della circolare n. 38/E del 23 giugno 2010], e cioè che **si è in presenza di beni immobili quando non sia possibile separare il bene mobile dall’immobile (terreno o fabbricato) senza alterare la funzionalità del bene stesso o quando per riutilizzare il bene in un altro contesto con le medesime finalità debbano essere effettuati antieconomici interventi di adattamento.**

(...)

Per i beni situati in Italia, nelle more dell’emanazione da parte dell’Unione Europea di criteri generali atti a distinguere beni mobili da beni immobili, occorre altresì aver riguardo all’**eventuale accatastamento del bene**, elemento che lascia presumere di norma che il bene medesimo abbia caratteristiche tali da essere qualificato come immobile.

REALIZZAZIONE DI IMPIANTI ALL'ESTERO

natura delle prestazioni di servizio

La **Circolare n. 37 del 29 luglio 2011** afferma, altresì, che:
“..... agli effetti della determinazione del luogo di effettuazione dell'operazione, **quando il bene mobile – nel momento in cui il servizio è eseguito – sia fissato stabilmente e non possa essere separato** (a meno di alterarne la funzionalità o di antieconomici interventi di adattamento), non opererà il criterio base del committente, bensì la disposizione specifica prevista per i servizi relativi a beni immobili.””.

La Circolare lascia qualche dubbio riguardo al momento dell'intervento; ad esempio:

- utilizzo di beni mobili per realizzare un bene immobile;
- manutenzione di un bene immobile.

Come confermato dall'ASSONIME nella Circolare riportata nella pagina seguente, entrambe le prestazioni sono da considerarsi quali servizi immobiliari.

REALIZZAZIONE DI IMPIANTI ALL'ESTERO

Distinzione tra beni mobili e beni immobili

NB: Nella Circolare ASSONIME n. 1 del 2013 - IVA – Territorialità – Prestazioni di servizi per la realizzazione di impianti industriali e relativi servizi di intermediazione, viene espressa l'opinione che gli impianti industriali abbiano la natura di beni immobili.

“.....sembra potersi ritenere che, se le caratteristiche dimensionali e costruttive degli impianti e dei macchinari realizzati dalle imprese nazionali sono tali da rendere comunque detti beni ancorati al suolo (ad es., a mezzo di opere murarie, ovvero anche mediante bullonature di fondazione, o telai di base dei macchinari, **la cui rimozione o spostamento potrebbe compromettere la funzionalità degli stessi impianti, ovvero dare luogo a notevoli costi e rilevanti problematiche tecniche, tali impianti e macchinari possono rientrare nella categoria generale degli “immobili” delineata dal citato art. 812 del C.C..**

La suddetta definizione di bene immobile, desunta dal Codice civile e dalle relative interpretazioni giurisprudenziali ed amministrative sopra richiamate, appare in linea anche con quella accolta dagli ordinamenti di altri Stati membri (come, ad es., la Francia), ove vengono considerati “immobili”, in linea generale, le costruzioni incorporate al suolo, compresi i loro accessori (tubazioni, impianti elettrici, ecc.), in tutti i casi in cui non siano facilmente smontabili ed amovibili, senza tuttavia necessità di un'unione permanente e definitiva con il suolo (....)”.

REALIZZAZIONE DI IMPIANTI IN FRANCIA

Aspetti generali

Nelle pagine che seguono vengono sinteticamente esaminate le conseguenze dell'esistenza o meno della stabile organizzazione.

In particolare, vengono distintamente esaminate le seguenti situazioni:

- Realizzazione di impianto, **senza** stabile organizzazione dell'impresa italiana in Francia;
- Realizzazione di impianto, **con** stabile organizzazione dell'impresa italiana in Francia.

REALIZZAZIONE DI IMPIANTI IN FRANCIA
ASSENZA DI STABILE ORGANIZZAZIONE
committente impresa identificata ai fini Iva in Francia

IPOTESI DI LAVORO:

- L'impianto realizzato in Francia è qualificabile come **bene immobile**;
- L'impresa italiana IT1 affida le prestazioni di installazione / montaggio ad altra impresa italiana IT2;
- l'impresa italiana IT1 si identifica ai fini Iva in Francia

Viene svolta la seguente procedura:

- L'impresa italiana IT1 invia la gran parte dei componenti e dei materiali dall'Italia al cantiere (cd. "rifornimento di cantiere"), emettendo fattura per operazione non imponibile articolo 41/1/c dalla posizione Iva italiana a quella francese; tale fattura viene emessa al costo, come previsto dall'articolo 76 della Direttiva 2006/112/CE e dall'articolo 43, comma 4, del Dl n. 331/1993; tale operazione concorre a formare il volume d'affari e il plafond;
- Riguardo alle prestazioni di installazione / montaggio, l'impresa italiana invita l'impresa subappaltatrice italiana IT2 a emettere fattura per operazione non soggetta articolo 7-quater, lettera a), nei confronti dell'impresa italiana subappaltante IT1 – posizione Iva francese; in Francia viene svolta la procedura di reverse charge;

REALIZZAZIONE DI IMPIANTI IN FRANCIA

ASSENZA DI STABILE ORGANIZZAZIONE

committente impresa identificata ai fini Iva in Francia

- Eventuali acquisti in loco di beni o di servizi in deroga (ad esempio: noleggio a breve termine di mezzi di trasporto, prestazioni di alberghi e ristoranti): verranno chiesti a rimborso tramite la procedura telematica (richiesta di rimborso tramite l'Agenzia delle Entrate italiana);
- La realizzazione dell'impianto:
 - Ai fini dell'Iva italiana costituisce operazione non soggetta all'Iva o ai sensi dell'articolo 7-quater, lettera a);
 - Ai fini dell'Iva locale, costituisce operazione interna Francia con obbligo dell'impresa italiana – posizione Iva italiana (*), di emettere fattura nei confronti del committente senza applicazione dell'Iva francese operando il meccanismo del reverse charge;
 - Viene emessa fattura nei confronti del committente francese, recante la seguente dicitura: "Operazione non soggetta, articolo 7-quater, lettera a), Dpr n. 633/1972 – inversione contabile / TVA due par le client – Article 283, 1°, I, CGI".

NB: come previsto dall'articolo 219-bis della Direttiva 2006/112/CE.

REALIZZAZIONE DI IMPIANTI IN FRANCIA

ASSENZA DI STABILE ORGANIZZAZIONE

committente consumatore finale

IPOTESI DI LAVORO:

- L'impianto realizzato in Francia è qualificabile come bene immobile;
- L'impresa italiana affida le prestazioni di installazione / montaggio ad altra impresa italiana;
- l'impresa italiana IT1 si identifica ai fini Iva in Francia

Viene svolta la seguente procedura:

- L'impresa italiana IT1 invia la gran parte dei componenti e dei materiali dall'Italia al cantiere (cd. "rifornimento di cantiere"), emettendo fattura per operazione non imponibile articolo 41/1/c dalla posizione Iva italiana a quella francese; tale fattura viene emessa al costo, come previsto dall'articolo 76 della Direttiva 2006/112/CE e dall'articolo 43, comma 4, del DL n. 331/1993; tale operazione concorre a formare il volume d'affari e il plafond;
- Riguardo alle prestazioni di installazione / montaggio, l'impresa italiana IT1 invita l'impresa subappaltatrice italiana IT2 a emettere fattura per operazione non soggetta articolo 7-quater, lettera a) nei confronti dell'impresa italiana subappaltante IT1 – posizione Iva francese; in Francia viene svolta la procedura di reverse charge;

REALIZZAZIONE DI IMPIANTI IN FRANCIA

ASSENZA DI STABILE ORGANIZZAZIONE

committente impresa identificata ai fini Iva in Francia

- Eventuali acquisti in loco di beni o di servizi in deroga (ad esempio: noleggio a breve termine di mezzi di trasporto, prestazioni di alberghi e ristoranti): vengono gestiti tramite la posizione Iva francese;
- La realizzazione dell'impianto:
 - Ai fini dell'Iva italiana costituisce operazione non soggetta all'Iva o ai sensi dell'articolo 7-quater, lettera a);
 - Ai fini dell'Iva locale, costituisce operazione interna Francia con obbligo dell'impresa italiana – posizione Iva francese (*), di emettere fattura nei confronti del committente con applicazione dell'Iva francese. Tale fattura, ai fini italiani, viene registrata solo in contabilità generale.

NB: come previsto dall'articolo 219-bis della Direttiva 2006/112/CE.

REALIZZAZIONE DI IMPIANTI IN FRANCIA

CANTIERE STABILE ORGANIZZAZIONE

L'impresa italiana deve registrarsi ai fini fiscali (Iva e imposte sui redditi) in Francia.

L'operazione di invio dei componenti e dei materiali al cantiere realizza l'ipotesi della CESSIONE INTRACOMUNITARIA ASSIMILATA (articolo 41, comma 2, lettera c, del Dl n. 331/1993).

L'operazione si sviluppa come segue:

- l'impresa italiana emette fattura ordinaria per il trasferimento di materiali dalla sede italiana al cantiere francese della stessa impresa italiana - operazione non imponibile, articolo 41, comma 2, lettera c), del Dl n. 331/1993;
- la stabile organizzazione francese (regolarmente dotata di numero identificativo Iva) espleta la procedura acquisti intracomunitari;
- la stabile organizzazione francese realizza le opere ed emette fattura (ad esempio, in base ai SAL - Stati Avanzamenti Lavoro e a saldo), nei confronti del committente francese, con applicazione dell'Iva francese.

REALIZZAZIONE DI IMPIANTI IN FRANCIA
CANTIERE STABILE ORGANIZZAZIONE
risvolti ai fini amministrativi e imposte sui redditi

Il realizzarsi di una stabile organizzazione in Francia, per l'impresa italiana, comporta una serie di adempimenti:

- Comunicare l'apertura all'Agenzia delle Entrate;
- Tenere una contabilità separata della gestione della stabile organizzazione, valida ai fini italiani e ai fini francesi (articolo 14, del Dpr n. 600/1973);
- Nei rapporti tra casa madre italiana e stabile organizzazione francese, ai fini delle imposte sui redditi, occorre osservare le regole dei prezzi normali di trasferimento (articolo 110, comma 7, del Dpr n. 917/1986) (cd. "dealing at arm's length");
- Al termine dell'esercizio (o periodicamente) è necessario recepire nella contabilità italiana i saldi contabili della stabile organizzazione estera (articolo 110, comma 2, Dpr n. 917/1986);

REALIZZAZIONE DI IMPIANTI IN FRANCIA
CANTIERE STABILE ORGANIZZAZIONE
risvolti ai fini amministrativi e imposte sui redditi

- Dichiarare all'Amministrazione finanziaria francese il reddito prodotto in Francia e pagare l' imposta francese sul reddito;
- Ai fini italiani dichiarare il reddito ovunque prodotto, con diritto a portare in detrazione dall'IRES l' imposta francese sul reddito, nei limiti in cui l'IRES italiana grava sul reddito francese (articolo 165 del Dpr n. 917/1986); ai fini IRAP il valore aggiunto estero viene detassato;
- Riguardo ai lavoratori italiani che svolgono la loro attività presso il cantiere estero, occorre adempiere agli obblighi di sostituto d'imposta i fini francesi, con diritto a credito d'imposta da parte dei lavoratori italiani;
- Etc.

REALIZZAZIONE DI IMPIANTI IN FRANCIA

Adempimenti in ordine alla segnalazione apertura del cantiere

Si ricorda che in base a quanto previsto dalla **Circolare 98/E del 17 maggio 2000**, l'apertura del cantiere deve essere segnalata all'Agenzia delle Entrate (in Italia):

“3 IVA

3.1 Adempimenti

3.1.1 Apertura di cantieri: obbligo di denuncia ex art. 35 del DPR n. 633 del 1972

D. Una società stipula contratti per la fornitura di grandi impianti industriali. La realizzazione degli stessi costringe l'appaltatore a compiere attività, che possono protrarsi per alcuni mesi (da tre a nove mesi circa), direttamente nel cantiere aperto presso il domicilio (italiano o comunitario o extracomunitario) del cliente.

Sussistono obblighi di denuncia ai sensi dell'art. 35 del DPR n. 633 del 1972?

R. Si ritiene che, nella fattispecie prospettata, il contribuente sia obbligato a presentare la dichiarazione di variazione per comunicare all'Ufficio il luogo in cui viene ad essere svolta l'attività connessa all'appalto.

Al riguardo si ricorda che la Commissione Tributaria Centrale, con la decisione 10 luglio - 1 ottobre 1986, 7353, si è già espressa in tal senso chiarendo che l'apertura di un cantiere edile, di rilevante durata e consistenza, non può ritenersi esclusa dall'obbligo di comunicazione della variazione previsto dall'art. 35 del DPR 26 ottobre 1972, n. 633, in quanto detto adempimento, "di notevole natura sostanziale, è finalizzato all'esercizio del controllo sull'attività dell'impresa da parte dell'Ufficio IVA".

REALIZZAZIONE DI IMPIANTI IN FRANCIA
CANTIERE STABILE ORGANIZZAZIONE
risvolti ai fini amministrativi e imposte sui redditi

Il reddito prodotto dalla stabile organizzazione estera rileva:

- sia ai fini della fiscalità del Paese di localizzazione (FRANCIA);
- sia ai fini della fiscalità italiana e ciò in quanto il nostro Paese (come gran parte dei Paesi OCSE), per le imprese residenti, adotta il metodo di imposizione “world wide” (“tassazione del reddito mondiale”); in particolare, rileva riguardo al calcolo del credito per imposte estere eventualmente spettante.

Sul piano pratico, al termine dell’ esercizio occorre predisporre un unico bilancio dell’ impresa, articolato in due gestioni:

- gestione Italia
- gestione stabile organizzazione francese

REALIZZAZIONE DI IMPIANTI IN FRANCIA

CANTIERE STABILE ORGANIZZAZIONE

risvolti ai fini amministrativi e imposte sui redditi

	Gestione Italia	Gestione SO	Rettifiche	Conto Economico
Ricavi				
• verso terzi	300.000	100.000		400.000
• nei confronti SO	70.000		- 70.000	0
• nei confronti casa madre		25.000	- 25.000	0
Costi				
• acquisti da terzi	30.000	10.000		40.000
• addebiti da casa madre		70.000	- 70.000	0
• addebiti da SO	25.000		- 25.000	0
Margine lordo	315.000	45.000	0	360.000
(.....)				

Occorre, infatti, tenere presente che, l'impresa italiana, riguardo ai redditi prodotti dalla stabile organizzazione estera dovrà:

- pagare le imposte sui redditi nel Paese estero;
- pagare le imposte sui redditi in Italia, ma con diritto a scomputare le imposte pagate all'estero (nei limiti in cui l'imposta italiana grava sul reddito prodotto all'estero):
→ credito per imposte pagate all'estero (articolo 165 del Dpr n. 917/1986).

REALIZZAZIONE DI IMPIANTI IN FRANCIA
CANTIERE STABILE ORGANIZZAZIONE
risvolti ai fini amministrativi e imposte sui redditi

Le prestazioni di servizi tra casa madre e stabile organizzazione, alla luce di quanto previsto dalla Sentenza 23 marzo 2006, Causa C-210/04, sono irrilevanti ai fini Iva trattandosi dello stesso soggetto giuridico (cfr. la **Risoluzione n. 81 del 16 giugno 2006**).

Di conseguenza, tali prestazioni dovranno essere addebitate (ad valore normale) al fine di determinare il reddito della gestione Italia e quello della gestione sede secondaria estera), ma tali addebiti sono fuori del campo di applicazione dell'Iva. I relativi documenti dovranno essere annotati solo in contabilità generale (contabilità della gestione Italia e contabilità della gestione stabile organizzazione estera).

REALIZZAZIONE DI IMPIANTI IN FRANCIA

Adempimenti relativi al personale inviato al cantiere

L'invio di personale presso un cantiere in Francia al fine di realizzare lavori per conto dell'impresa italiana, rientra nella previsione della Direttiva n. 96/71/CE del 16 dicembre 1996. Tale invio può essere eseguito nei confronti di:

- cantiere estero – stabile organizzazione;
- o di cantiere estero NON avente i requisiti della stabile organizzazione.

NB: quanto riportato nelle pagine seguenti riguarda entrambe le situazioni sopra delineate (cantiere – stabile organizzazione / cantiere NON stabile organizzazione).

REALIZZAZIONE DI IMPIANTI IN FRANCIA

Adempimenti relativi al personale inviato al cantiere

In caso di “**distacco**” di **lavoratori in altro Paese Ue**, per l’esecuzione delle operazioni di montaggio / installazione / realizzazione dell’impianto, lavori edili, torna applicabile la **direttiva n. 96/71/CE del 16 dicembre 1996**.

Il termine di "distacco", utilizzato dalla citata direttiva deve essere assunto nel suo significato generale di invio di proprio personale in un Paese estero al fine di svolgere una prestazione di servizi (ivi compresa la realizzazione di un bene o la sua installazione / montaggio).

Tale direttiva garantisce al lavoratore distaccato l’applicazione delle disposizioni dello Stato di destinazione (al fine di evitare una concorrenza dannosa con i lavoratori di tale Paese) per quanto concerne:

- i periodi massimi di lavoro e i periodi minimi di riposo;
- la durata minima delle ferie annuali retribuite;
- le tariffe minime salariali, comprese le tariffe maggiorate per lavoro straordinario;
- le condizioni del distacco;
- la sicurezza, la salute e l’igiene sul lavoro;
- i provvedimenti di tutela riguardo alle condizioni di lavoro e di occupazione di gestanti o puerpere, bambini e giovani;
- la parità di trattamento tra uomo e donna;
- etc.

REALIZZAZIONE DI IMPIANTI IN FRANCIA

Adempimenti relativi al personale inviato al cantiere

www.inps.it



INPS COMUNICA L'ISTITUTO BANCHE DATI E BILANCI ASTE GARE E FORNITORI SOFTWARE LINK MAPPA OPEN DATA RSS

INPS facile

TROVA

TROVA SUBITO	COME FARE PER	I PIU' RICHIESTI	CONTATTI
NEWS AVVISI E CONCORSI	CIRCOLARI E MESSAGGI MODULI  - Verificare i propri contributi - Utilizzare i buoni lavoro - Gestire un lavoratore domestico - Chiedere i benefici per la maternità Elenco completo	- Estratto conto contributivo - Attivare i buoni lavoro - Cassetto Previdenziale per Artigiani e ... - Cassetto Previdenziale Cittadino Web - Lavoro Accessorio	 AI telefono  Le sedi INPS  INPS risponde  Ufficio Stampa 

Informazioni

Servizi Online



Legislazione applicabile e distacchi

HOME > INFORMAZIONI > LAVORATORI MIGRANTI > TUTELE E PRESTAZIONI > **LEGISLAZIONE APPLICABILE E DISTACCHI**

Lavoratori migranti

Area dedicata

- Leggi e Regole
- Lavorare in Italia
- Lavorare all'estero
- Tutele e prestazioni
 - Prestazioni pensionistiche in Italia
 - Prestazioni pensionistiche in regime comunitario
 - Prestazioni pensionistiche in regime bilaterale
 - Prestazioni in pensionistiche paesi

Premessa Può accadere che per esigenze produttive e gestionali, derivanti dai processi di globalizzazione dell'economia, i datori di lavoro abbiano la necessità di inviare i propri dipendenti a svolgere, seppur per un periodo limitato, l'attività lavorativa in un altro Paese dell'Ue.

Il distacco costituisce il principale strumento, previsto dalla normativa comunitaria, per promuovere e favorire la libera circolazione dei lavoratori evitando allo stesso tempo che il fenomeno della mobilità possa pregiudicare i lavoratori che ne sono interessati.

Distacco la fattispecie del distacco si verifica nel caso in cui un datore di lavoro in uno Stato membro ("Stato d'invio") invii uno o più dipendenti a lavorare in un altro Stato membro ("Stato di occupazione"). Questi dipendenti sono detti *lavoratori distaccati*.

In base alla normativa comunitaria i lavoratori che si spostano sul territorio dell'Unione europea devono essere soggetti a un'unica legislazione in materia di sicurezza sociale. Il regime di sicurezza sociale applicabile a chi si sposta da uno Stato membro ad un altro per ragioni professionali è, in via generale, quello stabilito dalla legislazione dello Stato membro di occupazione.

Il distacco costituisce una delle ipotesi di deroga al predetto principio poiché in tale fattispecie il lavoratore resta assoggettato alla legislazione dello Stato di provenienza per tutta la durata del distacco.

NEWS

- È online il Catalogo Valore vacanza
Data: 16/05/2014
- Supporto presentazione istanze online
Data: 15/05/2014
- Riduzione cuneo fiscale
Data: 14/05/2014

ELENCO COMPLETO

ULTIME CIRCOLARI

- N° 62 del 16-05-2014
Modifiche al Regolamento recante la "Disciplina delle incompatibilità–

76

REALIZZAZIONE DI IMPIANTI IN FRANCIA

Adempimenti relativi al personale inviato al cantiere

- Durante il periodo di invio in altro Paese Ue per l'esecuzione della prestazione, il personale continua a fruire delle **coperture previdenziali** previste dalla normativa italiana.
- Al fine di evitare che il datore di lavoro italiano, relativamente a tale personale, sia costretto ad aprire posizioni previdenziali nel Paese di esecuzione della prestazione, è opportuno dotare il personale di un apposito certificato di distacco (modello A1), rilasciato dall'Inps, e ciò in base a quanto previsto dai Regolamenti Ue sulla sicurezza sociale.
- A partire dal 1° maggio 2014 avrebbe dovuto entrare in funzione lo scambio informatico di informazioni: sitena EESSI ("Electronic Exchange Social Security Information").
- In caso di invio di breve durata (ad esempio: trasferta in Francia della durata di qualche giorno), è frequente (e tollerato) l'utilizzo del cedolino paga del dipendente (con allegata la fotocopia della carta di identità) anziché del (canonico) modello A1.

REALIZZAZIONE DI IMPIANTI IN FRANCIA

Adempimenti relativi al personale inviato al cantiere

<http://www.inps.it/portale/default.aspx?sID=>

[%3b0%3b9398%3b9419%3b9424%3b9430%3b&lastMenu=9430&iMenu=1&iNodo=9430&p4=2](http://www.inps.it/portale/default.aspx?sID=%3b0%3b9398%3b9419%3b9424%3b9430%3b&lastMenu=9430&iMenu=1&iNodo=9430&p4=2)



INPS COMUNICA L'ISTITUTO BANCHE DATI E BILANCI ASTE GARE E FORNITORI SOFTWARE LINK MAPPA OPEN DATA RSS

INPS facile

TROVA

TROVA SUBITO		COME FARE PER	I PIU' RICHIESTI	CONTATTI	
NEWS	CIRCOLARI E MESSAGGI	- Verificare i propri contributi - Utilizzare i buoni lavoro - Gestire un lavoratore domestico - Chiedere i benefici per la maternità Elenco completo	- Estratto conto contributivo - Attivare i buoni lavoro - Cassetto Previdenziale per Artigiani e ... - Cassetto Previdenziale Cittadino Web - Lavoro Accessorio	 AI telefono	 Le sedi INPS
AVVISI E CONCORSI	MODULI			 INPS risponde	 Ufficio Stampa

Informazioni

Servizi Online



Scambio elettronico EESSI

HOME > INFORMAZIONI > LAVORATORI MIGRANTI > LAVORARE ALL'ESTERO > IN PAESI DELL'UNIONE EUROPEA > SCAMBIO ELETTRONICO EESSI

Lavoratori migranti

Area dedicata

- Leggi e Regole
- Lavorare in Italia
- Lavorare all'estero
 - In paesi dell'Unione Europea
 - Regolamenti comunitari
 - Decisioni commissione amministrativa
 - Circolari INPS
 - I tuoi diritti Paese per

Scambio elettronico di informazioni in materia di sicurezza sociale (EESSI - Electronic exchange social security information)

Attualmente le istituzioni degli Stati comunitari si scambiano le informazioni attraverso i formulari cartacei di collegamento. I nuovi regolamenti tuttavia prevedono che gli scambi di dati debbano avvenire in futuro per via telematica utilizzando il sistema europeo EESSI (Electronic Exchange Social Security Information o Scambio elettronico di informazioni in materia di sicurezza sociale), attraverso la compilazione automatizzata di specifici documenti elettronici strutturati (Structured Electronic Documents o SEDs), che sostituiranno gradualmente gli attuali formulari cartacei.

I SED contenenti le informazioni relative alle singole pratiche, saranno trasmessi dall'istituzione di uno Stato a quella di un altro Stato attraverso "punti di accesso" centralizzati ("Access Point"), che svolgeranno funzioni di punto di contatto elettronico.

NEWS

- È online il Catalogo Valore vacanza
Data: 16/05/2014
- Supporto presentazione istanze online
Data: 15/05/2014
- Riduzione cuneo fiscale
Data: 14/05/2014

[ELENCO COMPLETO](#)

ULTIME CIRCOLARI

- N° 62 del 16-05-2014
Modifiche al Regolamento recante la "Disciplina della

REALIZZAZIONE DI IMPIANTI IN FRANCIA

Adempimenti relativi al personale inviato al cantiere

www.inps.it

A1



Certificato relativo alla legislazione di sicurezza sociale applicabile all'interessato

Regolamenti (CE) n.883/2004 e n. 987/2009 (*)

AVVERTENZE PER L'INTERESSATO

Il presente certificato riguarda la legislazione di sicurezza sociale applicabile e certifica che Lei non ha nessun obbligo di pagare i contributi in un altro Stato.

Prima di lasciare il paese presso il quale Lei è assicurato per andare a lavorare in un altro Stato, si accerti di avere i documenti che Le danno il diritto di ricevere le necessarie prestazioni in natura (ad es. cure mediche, trattamento ospedaliero e altro) nello Stato in cui si recherà a lavorare.

- Se soggiognerà solo temporaneamente nello Stato in cui si recherà a lavorare, richieda all'istituzione di assistenza sanitaria la Tessera Europea di Assicurazione Malattia (TEAM – EHIC). Dovrà presentare questa Tessera all'Istituzione che le fornirà assistenza sanitaria qualora avesse bisogno delle prestazioni in natura durante il suo soggiorno.
- Se dovesse andare a vivere nello Stato in cui si recherà a lavorare, dovrà chiedere all'Istituzione di assistenza sanitaria il modello S1 e presentarlo quanto prima alla competente Istituzione di assistenza sanitaria del paese in cui si recherà a lavorare (**).

Inoltre, l'Istituzione di sicurezza sociale dello Stato in cui soggiognerà le erogherà provvisoriamente anche le prestazioni speciali in caso di infortunio sul lavoro o di malattia professionale.

REALIZZAZIONE DI IMPIANTI IN FRANCIA

Adempimenti relativi al personale inviato al cantiere

- **Ai fini dell'assistenza sanitaria** il lavoratore deve essere munito della tessera TEAM (Tessera Europea Assicurazione Malattia) e del formulario A1 (in fase di telematizzazione) attestante il regime previdenziale e assistenziale applicabile (il regime italiano).

REALIZZAZIONE DI IMPIANTI IN FRANCIA

Adempimenti relativi al personale inviato al cantiere

<http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=559&langId=it>

La tessera europea di assicurazione malattia

Che cos'è la tessera europea di assicurazione malattia?

È una tessera gratuita che dà diritto all'assistenza sanitaria statale in caso di permanenza temporanea in uno dei 28 Stati membri dell'UE, in Islanda, in Liechtenstein, in Norvegia e in Svizzera, alle stesse condizioni e allo stesso costo (gratuitamente in alcuni paesi) del proprio paese di provenienza.



Le tessere sono emesse dall'ente assicurativo del paese di residenza.

Importante. La tessera europea di assicurazione malattia:

- **non è un'alternativa all'assicurazione di viaggio.** Non copre l'assistenza sanitaria privata né costi come quelli del volo di ritorno al proprio paese di provenienza o relativi a beni persi o rubati;
- **non copre** i costi se si **viaggia al solo scopo di ottenere cure mediche**;
- **non garantisce servizi gratuiti.** I sistemi sanitari dei vari paesi sono diversi: determinati servizi che nel proprio paese sono gratuiti potrebbero non esserlo in un altro stato.

REALIZZAZIONE DI IMPIANTI IN FRANCIA

Adempimenti relativi al personale inviato al cantiere

Ai fini dell'assicurazione infortuni il datore di lavoro deve chiedere all'INAIL il rilascio del Modello portatile PD-DAI il quale dà diritto alla copertura sanitaria in caso di infortunio sul lavoro o di malattia professionale.

REALIZZAZIONE DI IMPIANTI IN FRANCIA

Adempimenti relativi al personale inviato al cantiere

<http://www.inail.it/internet/default/INAILincasodi/Lavoroallestero/LavorarenellUnioneeuropea/Distacco/index.html>



ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO

[Ricerca avanzata](#)

[Password dimenticata?](#)

[Registrati](#)

Ricerche frequenti: [Cud](#) [Denuncia di infortunio](#) [Bando Isi 2013](#)

Stai consultando: Home > Inail in caso di > Lavoro all'estero > Lavorare nell'Unione Europea > **Distacco**

Inail per

Inail in caso di

Inail cosa fa

Inail regioni

Inail in caso di

- Gestione rapporto assicurativo
- Gestione premio casalinghe
- Incentivi per la sicurezza
- Comunicazione nominativi degli RIs
- Dichiarazione unità produttiva
- Comunicazione medico competente
- Verifica impianti e attrezzature
- Lavoro all'estero
- Lavorare nell'Unione Europea**
- Lavorare nei Paesi extraeuropei convenzionati
- Lavorare nei Paesi extraeuropei non convenzionati
- Aver lavorato in Svizzera
- Infortunio sul lavoro

Lavorare nell'Unione Europea

Distacco

L'istituto del distacco. I lavoratori distaccati sono le persone che esercitano un'attività subordinata presso un'impresa, con sede nel territorio di uno Stato, inviate a esercitare per suo conto temporaneamente l'attività lavorativa in un altro Stato membro. Le stesse disposizioni si applicano ai lavoratori autonomi e ai cittadini degli stati terzi regolarmente soggiornanti in uno stato membro della UE (Regolamento Comunità Europea 1231/2010). L'istituto del distacco costituisce una deroga al principio generale di territorialità, secondo il quale si applica la legislazione dello Stato membro dove è svolta l'attività lavorativa: al lavoratore distaccato si applica, per il limitato periodo in cui dura il distacco, la legislazione dello Stato di provenienza.

Caratteristiche e durata. Il periodo di distacco svolto in un altro Stato non deve superare i 24 mesi e la persona distaccata non deve essere inviata in sostituzione di un'altra (articolo 12 del Regolamento 883/2004). Una breve interruzione, qualunque ne sia la ragione (vacanze, malattia, formazione presso l'impresa d'invio, etc.), dell'attività del lavoratore nell'impresa dello Stato d'invio, non interrompe il periodo di distacco. Importante è mantenere il legame organico con il precedente rapporto di lavoro e quindi:

- stesso rapporto di lavoro
- stessa retribuzione

Approfondisci Lavorare nell'Unione Europea

- Distacco
- Faq

POST-IT

- Eventi alluvionali Veneto ed Emilia Romagna >>
- Riduzione tasso e premio nel primo biennio di attività >>
- Autoliquidazione: scadenze 16 maggio 2014 >>
- Incentivi alle imprese: invio della domanda >>

Vai a Post-it >>

NEWS

- Morti da amianto all'Alfa di Arese, chiesto il rinvio a

REALIZZAZIONE DI IMPIANTI IN FRANCIA

Adempimenti relativi al personale inviato al cantiere

<http://www.inail.it/internet/default/INAILincasodi/Lavoroallestero/LavorarenellUnioneeuropea/Distacco/index.html>



Sede INAIL
Indirizzo
Data

Richiesta Modulo PD-DA01

Diritto alla copertura sanitaria a titolo dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali

Regolamenti (CE) 883/04 e 987/09

Cod. Cliente/ N. Conto	Denominazione	Indirizzo	PEC	C.F./ P. IVA

Dipendenti						
Nominativo	Codice Fiscale	Residenza	Da data	A data	Paese Destinazione	PAT/ N.Cert.nave

Firma _____

REALIZZAZIONE DI IMPIANTI IN FRANCIA

Adempimenti relativi al personale inviato al cantiere

<http://www.travail-emploi-sante.gouv.fr/informations-pratiques,89/fiches-pratiques,91/detachement-de-salaries,407/le-detachement-temporaire-en,2452.html>



Liberté • Égalité • Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

MINISTÈRE
DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI
ET DU DIALOGUE SOCIAL

Ministère du Travail, de l'Emploi et du Dialogue social

CHERCHER

TRAVAIL EMPLOI FORMATION PROFESSIONNELLE DIALOGUE SOCIAL
APPRENTISSAGE

Le ministre

Le Ministère

Actualité - Presse

Europe / International

PUBLICATIONS OFFICIELLES

Documentation et publications officielles

Editions du Ministère

Rapports

Autres ressources

ÉTUDES, RECHERCHES, STATISTIQUES DE LA DARES

Études et recherches

Statistiques

Approches régionales

Entreprises - aide à la

Accueil > Informations pratiques > Les fiches pratiques du droit du travail > **Détachement de salariés**

Dernière mise à jour le 7 janvier 2014

Le détachement temporaire en France d'un salarié d'une entreprise étrangère

Synthèse

Les entreprises dont le siège social est établi hors de France peuvent détacher temporairement leurs salariés en France. Elles doivent alors respecter plusieurs formalités obligatoires et appliquer aux salariés ainsi détachés, certaines dispositions prévues par le Code du travail en matière, notamment, de rémunération, de durée du travail et de conditions de travail.

A savoir

Le détachement est par nature temporaire. Sa durée varie suivant la mission confiée au travailleur détaché. La relation salariale avec l'employeur doit être maintenue pendant la durée du détachement du

Qui contacter ?

Directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi - [DIRECCTE](#)

Textes de référence

Code du travail : article L.1261-1 à L.1263-2 et R.1261-1 à R. 1264-3 du code du travail

Directive 96/71 CE du 16 décembre 1996 relative au détachement transnational de travailleurs

[Circulaire](#)

REALIZZAZIONE DI IMPIANTI IN FRANCIA

Risvolti ai fini delle imposte sui redditi (di lavoro dipendente)

Riguardo alle imposte sui redditi relative al reddito prodotto dal lavoratore dipendente durante la sua permanenza nel Paese estero, le convenzioni contro la doppia imposizione stipulate dal nostro Paese contengono un articolo (normalmente si tratta dell'articolo 15), il quale, in presenza di determinate condizioni, riserva il diritto di applicare l'imposta allo stato di residenza del lavoratore beneficiario.

L'articolo 15 della convenzione Italia- Francia del 5 ottobre 1989, afferma che:

“Lavoro subordinato.

1. Salve le disposizioni degli articoli 16, 18, 19, 20 e 21, i salari, gli stipendi e le altre remunerazioni analoghe che un residente di uno Stato riceve in corrispettivo di un'attività dipendente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che tale attività non venga svolta nell'altro Stato. Se l'attività è quivi svolta, le remunerazioni percepite a tal titolo sono imponibili in questo altro Stato.
 2. Nonostante le disposizioni del paragrafo 1, le remunerazioni che un residente di uno Stato riceve in corrispettivo di un'attività dipendente svolta nell'altro Stato sono imponibili soltanto nel primo Stato se:
 - a) il beneficiario soggiorna nell'altro Stato per un periodo o periodi che non oltrepassano in totale 183 giorni nel corso dell'anno fiscale considerato, e
 - b) le remunerazioni sono pagate da o per conto di un datore di lavoro che non è residente nell'altro Stato, e
 - c) l'onere delle remunerazioni non è sostenuto da una stabile organizzazione o da una base fissa che il datore di lavoro ha nell'altro Stato.
- (....)”.

REALIZZAZIONE DI IMPIANTI IN FRANCIA

Risvolti ai fini delle imposte sui redditi (di lavoro dipendente)

In pratica, occorre distinguere tra due diverse situazioni:

- **se in Francia NON viene realizzata la fattispecie della stabile organizzazione ai fini delle imposte sui redditi**: se i singoli addetti soggiornano in Francia per un periodo o periodi che non oltrepassano in totale i 183 giorni nell'anno fiscale, non vi è imposizione in loco del reddito di lavoro dipendente prodotto; in caso contrario (supero della soglia di 183 giorni) deve essere corrisposta l'imposta sul reddito di lavoro dipendente;
- **se in Francia viene realizzata la fattispecie della stabile organizzazione ai fini delle imposte sui redditi**, deve essere corrisposta l'imposta sul reddito di lavoro dipendente. Il lavoratore dipendente deve presentare la dichiarazione dei redditi in Francia per il reddito da lavoro dipendente riferibile al soggiorno in Francia e deve pagare le relative imposte.
- L'imposta pagata in Francia può essere portata in detrazione dall'IRPEF italiana quale credito per imposte pagate all'estero, ai sensi e alle condizioni previste dall'articolo 24 della convenzione Italia-Francia e dell'articolo 165 del Dpr n. 917/1986.

REALIZZAZIONE DI IMPIANTI IN FRANCIA

Risvolti ai fini delle imposte sui redditi (di lavoro dipendente) normativa tributaria italiana

L'articolo 51 del Dpr n. 917/1986, comma 8 bis, afferma che:

“In deroga alle disposizioni dei commi da 1 a 8, il reddito di lavoro dipendente, **prestato all'estero in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto da dipendenti che nell'arco di dodici mesi soggiornano nello Stato estero per un periodo superiore a 183 giorni**, é determinato sulla base delle **retribuzioni convenzionali** definite annualmente con il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di cui all'articolo 4, comma 1, del D.L. 31 luglio 1987, n. 317, convertito con modificazioni, dalla L. 3 ottobre 1987, n. 398”.

Alla luce di quanto sopra esposto:

- **In assenza di stabile organizzazione:** occorre dichiarare il reddito di lavoro dipendente ai fini francesi solo in caso di supero dei 183 giorni / anno solare; in tale evenienza, ai fini italiani, torna normalmente applicabile quanto previsto dall'articolo 51, comma 8-bis, del Dpr n. 917/1986;
- **In presenza di stabile organizzazione:** il reddito di lavoro dipendente deve essere dichiarato ai fini francesi, qualunque sia la durata del soggiorno in Francia; in tale evenienza, ai fini italiani, potranno trovare applicazioni o la normativa ordinaria di cui all'articolo 51, commi da 1 a 8, del Dpr n. 917/1986 o la normativa speciale di cui al comma 8-bis, stesso articolo.

REALIZZAZIONE DI IMPIANTI IN FRANCIA

Risvolti ai fini delle imposte sui redditi (di lavoro dipendente) normativa tributaria italiana

L'articolo 23 del Dpr n. 600/1973, afferma che:

- “1-bis. I soggetti che adempiono agli obblighi contributivi sui redditi di lavoro dipendente prestato all'estero di cui all'articolo 48 (ora articolo 51), concernente la determinazione del reddito di lavoro dipendente, comma 8 bis, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, devono in ogni caso operare le relative ritenute”.
- “ 3. (...) Se alla formazione del reddito di lavoro dipendente concorrono somme o valori prodotti all'estero le imposte ivi pagate a titolo definitivo sono ammesse in detrazione fino a concorrenza dell'imposta relativa ai predetti redditi prodotti all'estero. La disposizione del periodo precedente si applica anche nell'ipotesi in cui le somme o i valori prodotti all'estero abbiano concorso a formare il reddito di lavoro dipendente in periodi d'imposta precedenti. Se concorrono redditi prodotti in più Stati esteri la detrazione si applica separatamente per ciascuno Stato”.

PARTECIPARE ALLE GARE D'APPALTO IN FRANCIA

LAVORI IMMOBILIARI IN FRANCIA

LAVORI IMMOBILIARI IN FRANCIA

Si tratta dell'ipotesi in cui l'impresa italiana, in virtù di contratto d'appalto, si impegna a realizzare un immobile in Francia.

La costruzione di un bene immobile, di norma, comporta l'apertura di un **cantiere**.

Riguardo all'operazione in argomento si profilano una serie di **problemi operativi**:

- Obbligo di segnalare l'apertura del cantiere all'Agenzia delle Entrate italiana;
- Verifica dell'esistenza o meno di **stabile organizzazione** in Francia ai fini delle imposte sui redditi e dell'Iva;
- Adempimenti ai fini delle imposte sui redditi
- Adempimenti relativi al personale italiano inviato presso il cantiere (si rinvia a quanto affermato nella precedente sezione);
- Rapporti con subappaltatori e con (altri) fornitori di beni e servizi, nonché con il committente;
- Ecc.

LAVORI IMMOBILIARI IN FRANCIA

Nuove regole Iva francesi sui sub-appalti

<http://www.sogecom-cefirec.fr/informations-du-cabinet.html>



Cabinet d'Expertise-Comptable et de Commissariat aux comptes



ACCUEIL

PRÉSENTATION

NOS MISSIONS

VOTRE ACTIVITÉ

CRÉATION
TRANSMISSION

INFORMATIONS DU
CABINET

ACTUALITÉS

LIENS UTILES

PARTENAIRES

DEVIS - CONTACT

@ COMPTABILITÉ EN LIGNE

INFORMATIONS DU CABINET

- 1er janvier 2016 - Mise en place obligatoire du régime complémentaire "Frais de santé"
- Barème kilométrique BNC - 2014
- Publication "URSSAF et vous" - 1er trimestre 2014
- Auto liquidation de la TVA dans le secteur du Bâtiment.
- Information RSI - Echancier des cotisations et contributions sociales 2014
- Loi de sécurisation de l'emploi - généralisation de la portabilité (santé - prévoyance)
- Loi de sécurisation de l'emploi - temps partiel (01/01/2014)
- Nouveaux taux de tva applicables au 1er janvier 2014
- Réforme du régime des plus-values immobilières
- Réforme du régime des plus-values mobilières
- Dirigeants de PME partant à la retraite
- RSI - Rachat de trimestres
- Cotisation chômage jeunes embauchés (-26 ans) en CDI
- Revue Francis LEFEBVRE - Précisions Cotisation chômage jeunes embauchés Déblocage exceptionnel participation et intéressement - loi du 28/06/2013

LAVORI IMMOBILIARI IN FRANCIA

Nuove regole Iva francesi sui sub-appalti

Dans un objectif de lutte contre la fraude fiscale, l'article 25 de la loi de finances pour 2014 codifié à l'article 283 nonies 2 du CGI, met en place dans le secteur du bâtiment un mécanisme d'autoliquidation de la TVA en présence de sous-traitants.

Ce mécanisme d'autoliquidation autorisé par le droit communautaire (directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006), s'applique aux contrats de sous-traitance conclus à compter du 1^{er} janvier 2014, dans les cas suivants :

- sous-traitant et preneur assujetti établis en France ;
- sous-traitant établi en France et preneur assujetti établi à l'étranger mais identifié à la TVA en France.

LAVORI IMMOBILIARI IN FRANCIA

Nuove regole Iva francesi sui sub-appalti

<http://www.asartis.com/actualites/infos-pratiques.php?id=157>

[Accueil](#) [Qui sommes nous ?](#) [Contactez-nous](#) [Partenaires](#) [Nos agences](#)



L'autre Expertise Comptable

[Comptabilité-Paie](#) [Gestion](#) [Social](#) [Juridique](#) [Fiscale](#) [Commercial](#) [Management](#)

Infos pratiques

Asartis à la Foire de Segré

Le 07 avril 2014
Asartis développement participe à la Foire de Segré du 4 au 6 avril 2014 : retrouvez-nous stand A57 !
[Lire la suite](#)

Les travaux immobiliers : Les changements depuis janvier 2014

Le 28 février 2014
De nouvelles mesures sont applicables depuis le 01/01/14 en matière de travaux immobiliers
[Lire la suite](#)

La fiscalisation de la prise en charge par l'employeur de la complémentaire santé

Le 22 janvier 2014
Les cotisations patronales sur les garanties complémentaires "frais de santé" sont désormais imposables dès le 1er euro.
[Lire la suite](#)

[Lire toutes les infos pratiques](#)

Les Infos Pratiques

Le 28 février 2014
Les travaux immobiliers : Les changements depuis janvier 2014

Vous trouverez ci-dessous, un ensemble d'information sur **les nouvelles mesures applicables depuis le 01/01/2014, en matière de travaux immobiliers :**

- Autoliquidation de la TVA dans le bâtiment : des précisions de l'administration !
- Travaux d'amélioration de la qualité énergétique
- Synthèse des taux de TVA à appliquer pour les travaux immobiliers...
- Rappel : sur les changements de taux de TVA au 01/01/2014

Pour votre information **les nouvelles attestations des travaux** dans les locaux d'habitation sont parues sur le site des impôts ou téléchargeables ci-dessous :

- Attestation simplifiée
- Attestation normale

Toutes les actualités

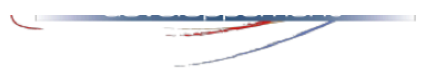
Les catégories

[Sociale](#)
[Gestion](#)
[Juridique](#)
[Fiscale](#)
[Comptable](#)
[Commerciale](#)
[Développement](#)
[Divers](#)
[Infos Pratiques](#)

[Rechercher](#)

LAVORI IMMOBILIARI IN FRANCIA

Nuove regole Iva francesi sui sub-appalti



Autoliquidation de la TVA dans le secteur du bâtiment

Des précisions de l'administration !

Jusqu'ici, dans le secteur du bâtiment, lorsqu'un entrepreneur (le donneur d'ordre) confiait l'exécution de travaux immobiliers à un sous-traitant, ce dernier facturait la TVA au donneur d'ordre. Mais certains sous-traitants collectaient la TVA sans la reverser au Trésor Public alors que le donneur d'ordre, souvent de bonne foi, déduisait la TVA que lui avait facturée le sous-traitant.

Pour mettre fin à ce type de fraude, la loi de finances pour 2014 instaure un mécanisme d'autoliquidation de la TVA afin de rendre le donneur d'ordre redevable de la taxe à la place du sous-traitant.

LAVORI IMMOBILIARI IN FRANCIA

Nuove regole Iva francesi sui sub-appalti

Quels sont les contrats visés ?

La sous-traitance est l'opération par laquelle un entrepreneur confie, sous sa responsabilité, à une autre personne appelée sous-traitant l'exécution de tout ou partie du contrat d'entreprise ou d'une partie du marché public conclu avec le maître d'ouvrage.

Ce régime entre en vigueur, pour tous les contrats signés **à partir du 1^{er} janvier 2014**.

- Il s'applique même en l'absence de contrat de sous-traitance formel. Ce dernier peut-être remplacé par tout devis, bon de commande signé, ou autre document permettant d'établir l'accord de volonté entre l'entreprise principale et son sous-traitant pour la réalisation des travaux sous-traités et leur prix.
- Il concerne également les sous-traitants qui font appel à un autre sous-traitant pour la réalisation de la prestation (sous-traitance à la chaîne).

Sont concernés : les factures émises en 2014, pour des contrats signés antérieurement et ayant **fait l'objet d'une tacite reconduction à compter du 01/01/2014** et que ces prestations sont elles-mêmes réalisées après le 01/01/2014.

Ne sont pas concernées par le dispositif : les factures émises en 2014 pour des contrats signés jusqu'au **31/12/2013**. Dans ce cas, la facture est émise TTC avec de la TVA. Le sous-traitant devra la reverser au trésor et l'entrepreneur principal pourra la déduire (ancien dispositif).

LAVORI IMMOBILIARI IN FRANCIA

Nuove regole Iva francesi sui sub-appalti

Quelles sont les modalités d'application ?

Ce mécanisme s'applique uniquement en cas de **sous-traitance effectuée en relation avec un immeuble** pour les travaux de construction y compris ceux de réfection, d'entretien et de réparation, de nettoyage, de transformation et de démolition.

Ils comprennent notamment :

- Les travaux de bâtiment exécutés par les différents corps de métiers participant à la construction ou la rénovation d'immeubles ;
- les travaux publics et ouvrages de génie civil ;
- les travaux d'équipement des immeubles : il s'agit des travaux d'installation comportant la mise en œuvre d'éléments qui perdent leur caractère mobilier en raison de leur incorporation à un ensemble immobilier, qui sont considérés, pour l'application de la TVA, comme des travaux immobiliers dès lors qu'ils ont pour effet d'incorporer aux constructions immobilières les appareils ou les canalisations faisant l'objet de l'installation ;
- les travaux de réparation ou de réfection ayant pour objet la remise en état d'un immeuble ou d'une installation à caractère immobilier : mise en œuvre de matériaux ou d'éléments qui s'intègrent à un ouvrage immobilier, remplacement d'éléments usagés d'une installation de caractère immobilier, ou adjonction d'éléments nouveaux qui s'incorporent à cette installation ou à l'immeuble qui l'abrite.
- Les opérations de nettoyage qui sont le prolongement ou l'accessoire des travaux visés ci-dessus sont soumises au même régime que ces travaux.

LAVORI IMMOBILIARI IN FRANCIA

Nuove regole Iva francesi sui sub-appalti

Les exclusions du dispositif

- Les prestations intellectuelles confiées par les entreprises de construction à des bureaux d'études, économistes de la construction ou sociétés d'ingénierie ;
- Les contrats de location d'engins et de matériels de chantier, y compris lorsque cette location s'accompagne du montage et du démontage sur le site.
- Les fournisseurs de matériaux, les loueurs, les **fabricants d'ouvrages sur mesure** destinés à l'équipement de l'immeuble. Cette opération ne s'analyse pas comme de la sous-traitance mais comme une opération consistant en la livraison d'un bien meuble corporel. **Ces personnes ne réalisent pas la pose**, elles sont donc exclues du dispositif.
- Les opérations de nettoyage faisant l'objet d'un contrat de sous-traitance séparé

LAVORI IMMOBILIARI IN FRANCIA

Nuove regole Iva francesi sui sub-appalti

Mise en pratique de cette nouveauté

Pour le sous-traitant :

- Pas de TVA sur la facture et pas de TVA à payer
- Porter la mention suivante sur la facture : "TVA due par le donneur d'ordre – Auto-liquidation de la TVA"
- Sur la déclaration de TVA : porter le chiffre d'affaires concerné sur la ligne 05 "Autres opérations non imposables"

Pour l'entrepreneur principal :

- doit déclarer la TVA qui aurait normalement dû être déclarée par le sous-traitant en :
 - portant les opérations concernées sur la déclaration de TVA ligne 02 "Autres opérations imposables"
 - ventilant la base au taux de 20% « normalement ». Le sous-traitant ne peut prétendre aux taux de 10% ou 5.5%, applicables pour des travaux portant sur des locaux d'habitation.
 - en parallèle l'entrepreneur déduit la TVA, ligne 20 "autres biens et services"

Attention : Une TVA facturée à tort par le sous-traitant ne sera plus jamais déductible par l'entreprise principale. Soyez vigilant et faite refaire les factures.

LAVORI IMMOBILIARI IN FRANCIA

Nuove regole Iva francesi sui sub-appalti

LES TAUX APPLICABLES

Anciens Taux jusqu'au 31/12/2013	Nouveaux Taux à partir du 01/01/2014	Modalités d'application
5,5%	5,5%	La TVA à 5,5% reste applicable dans les mêmes conditions qu'en 2013. Elle est toutefois étendue aux Travaux de rénovation énergétique, les entrées de cinéma, la construction et la rénovation de logements sociaux et l'acquisition d'œuvres d'art.
7%	10%	Les prestations et ventes antérieurement taxées à 7% passent à 10%. Exemples : - Travaux portant sur des locaux d'habitation achevés depuis plus de 2 ans, "hors travaux de rénovation énergétique" - Les ventes à consommer sur place de produits alimentaires - Les ventes à emporter ou à livrer de produits alimentaires en vue d'une consommation immédiate - Le transport de voyageurs - ...
19,6%	20%	Les prestations et ventes antérieurement taxées à 19,6% passent à 20%

LAVORI IMMOBILIARI IN FRANCIA

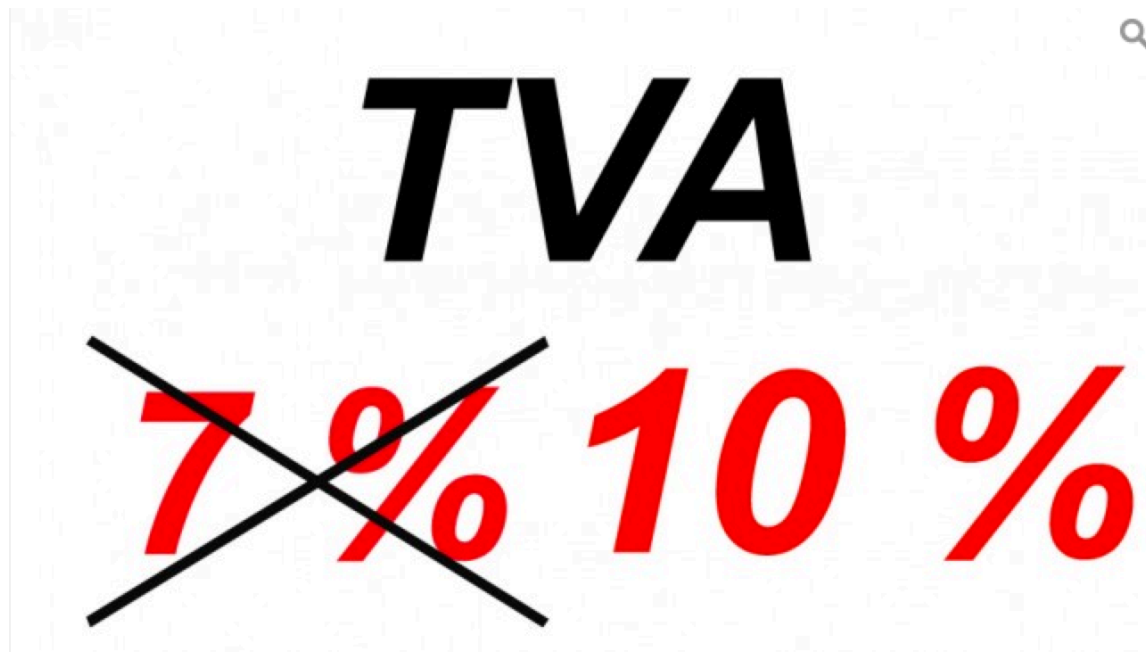
Nuove aliquote francesi Iva nell'edilizia

<http://www.lemoniteur.fr/139-entreprises-de-btp/article/actualite/23451324-fiche-pratique-les-taux-de-tva-applicables-dans-le-batiment-depuis-le-1er-janvier-2014>

ENTREPRISES DE BTP

Fiche pratique : les taux de TVA applicables dans le bâtiment depuis le 1er janvier 2014

Par Source : Capeb - LE MONITEUR.FR - Publié le 15/01/2014 à 17:55



© LeMoniteur.fr - Fiche pratique sur les différents taux de TVA applicables dans le bâtiment à compter du 1er janvier 2014

LAVORI IMMOBILIARI IN FRANCIA

Nuove regole Iva francesi sui sub-appalti

<http://vosdroits.service-public.fr/professionnels-entreprises/F31983.xhtml#N1008B>

The screenshot shows the Service-Public.fr website interface. At the top left is the French Republic logo with the motto 'Liberté • Égalité • Fraternité'. Next to it is the 'Service-Public.fr' logo and the text 'Le site officiel de l'administration française'. On the top right, there are buttons for 'Accéder à votre compte' and 'Votre compte Pro'. Below the header is a navigation bar with tabs for 'Particuliers', 'Professionnels', and 'Associations'. Under 'Professionnels', there are sub-tabs: 'Création - Cessation', 'Gestion - Finances', 'Fiscalité' (which is highlighted), 'Ressources humaines', 'Vente - Commerce', and 'Secteurs'. To the right of these tabs are links for 'Services en ligne et formulaires' and 'Annuaire de l'administration'. A search bar with the label 'Rechercher' and an 'Ok' button is also present. Below the navigation bar is a breadcrumb trail: 'Professionnels et entreprises > Fiscalité > Impôts liés au chiffre d'affaires > Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) > Autoliquidation de la TVA en cas de sous-traitance dans le BTP'. The main content area has a left sidebar with the heading 'Vos droits, démarches et obligations' and a link for 'Taxe sur la valeur ajoutée (TVA)'. The main content area displays the title 'Autoliquidation de la TVA en cas de sous-traitance dans le BTP' and the text 'Mise à jour le 18.02.2014 - Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre)'. There is a light blue rectangular box below the text.

Vos droits, démarches et obligations

[Taxe sur la valeur ajoutée \(TVA\)](#)

Autoliquidation de la TVA en cas de sous-traitance dans le BTP

Mise à jour le 18.02.2014 - Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre)

LAVORI IMMOBILIARI IN FRANCIA

Normativa francese: CGI - Codice Generale Imposte

Article 259 A - CGI

Par dérogation à l'article 259, est situé en France le lieu des prestations de services suivantes :

(...)

2° Les prestations de services se rattachant à un bien immeuble situé en France, y compris les prestations d'experts et d'agents immobiliers, la fourniture de logements dans le cadre du secteur hôtelier ou de secteurs ayant une fonction similaire tels que des camps de vacances ou des sites aménagés pour camper, l'octroi de droits d'utilisation d'un bien immeuble et les prestations tendant à préparer ou à coordonner l'exécution de travaux immobiliers, telles que celles fournies par les architectes et les entreprises qui surveillent l'exécution des travaux ;

LAVORI IMMOBILIARI IN FRANCIA

Casistica operativa

Occorre distinguere tra due situazioni:

- Cantiere NON stabile organizzazione;
- Cantiere stabile organizzazione.

In assenza di stabile organizzazione, normalmente, l'impresa italiana si trova costretta ad aprire una posizione Iva in Francia.

LAVORI IMMOBILIARI IN FRANCIA

Cliente impresa identificata ai fini Iva in Francia

NO stabile organizzazione

Alla luce della normativa sopra riportata, **facendo l'ipotesi che NON venga realizzata la fattispecie della stabile organizzazione**, ai fini di individuare il corretto inquadramento fiscale, occorre distinguere tra le seguenti **situazioni operative**:

- 1) se l'impresa italiana si impegna a realizzare l'immobile "chiavi in mano" (e cioè fornendo anche i materiali necessari per la sua realizzazione), **utilizzando solo la propria manodopera e solo materiali acquistati in Francia**, essa può scegliere di non aprire una posizione Iva in Francia ed emettere fattura sul committente francese:
 - ai fini italiani: indicando sulla stessa la dicitura "operazione non soggetta, articolo 7-quater, lettera a), del Dpr n. 633/1972" – inversione contabile;
 - ai fini francesi: indicando sulla stessa la dicitura "Prestation de services réalisée par un assujetti non établi en France – article 283-1 CGI – Code Général des impôts – Tva due par le client".

Il committente francese assoggetta l'operazione a Tva espletando la procedura del cosiddetto "reverse charge" ("autofacturation"); l'impresa italiana recupera la Tva subito in Francia, adottando la procedura della richiesta di rimborso telematica di cui alla Direttiva n. 2008/9/CE.

LAVORI IMMOBILIARI IN FRANCIA

Cliente impresa identificata ai fini Iva in Francia

NO stabile organizzazione

2) come caso precedente, ma **l'impresa italiana utilizza materiali (dalla medesima prodotti / acquistati) provenienti dall'Italia o da altro Paese Ue:**

- l'impresa italiana deve aprire una posizione Tva in Francia;
- per il trasferimento dei materiali dal proprio stabilimento alla Francia (cd. "rifornimento di cantiere") deve emettere fattura, al costo, dalla posizione Iva italiana nei confronti di quella francese per operazione non imponibile articolo 41, comma 2, lettera c), del Dl n. 331/1993; in Francia la posizione Iva francese espleta la procedura acquisti intracomunitari); riguardo ai fornitori di altro Paese Ue è opportuno invitarli ad emettere fattura nei confronti dell'impresa italiana - posizione Tva francese;
- l'impresa italiana – posizione Tva francese segnala l'arrivo dei materiali in Francia, mediante presentazione del Modello DEB - Déclaration d'échanges de biens (se supera la soglia di 460.000 euro /anno solare);
- L'impresa italiana emette fattura sul committente francese:
 - ai fini italiani: indicando sulla stessa la dicitura "operazione non soggetta, articolo 7-quater, lettera a), del Dpr n. 633/1972 – inversione contabile";
 - ai fini francesi: indicando sulla stessa la dicitura "Prestation de services réalisée par un assujetti non établi en France – article 283-1 CGI – Code Général des impôts – Tva due par le client".

LAVORI IMMOBILIARI IN FRANCIA

Cliente impresa identificata ai fini Iva in Francia

NO stabile organizzazione

- 3) se l'impresa italiana si impegna a realizzare l'immobile "chiavi in mano", **utilizzando solo materiali acquistati in Francia e avvalendosi di imprese subappaltatrici italiane** per l'esecuzione di determinati lavori, possono verificarsi due diverse situazioni:
- **se l'impresa italiana, pur non essendo obbligata, decide di aprire una posizione Tva in Francia (soluzione consigliata)**, allora le imprese subappaltatrici non hanno necessità di aprire una posizione Tva in Francia; esse emettono fattura senza Tva nei confronti dell'impresa italiana – posizione Tva francese (ai fini italiani: operazione non soggetta, articolo 7-quater, lettera a, del Dpr n. 633/1972 – inversione contabile); l'impresa italiana – posizione Tva francese deve espletare la procedura del reverse charge; l'impresa italiana emette fatture senza l'applicazione della Tva nei confronti del committente francese; l'impresa italiana recupera l'Iva francese con la richiesta di rimborso da presentare tramite l'Agenzia delle Entrate italiane;

LAVORI IMMOBILIARI IN FRANCIA

Cliente impresa identificata ai fini Iva in Francia **NO stabile organizzazione**

- **se l'impresa italiana NON apre una posizione Tva in Francia**, le imprese subappaltatrici devono aprire una posizione Tva in Francia e devono emettere fattura con Tva nei confronti della stessa; l'impresa italiana emette fatture nei confronti del committente francese così strutturate:
 - ai fini italiani: indicando la dicitura “operazione non soggetta, articolo 7-quater, lettera a), del Dpr n. 633/1972”;
 - ai fini francesi: indicando la dicitura “Prestation de services réalisée par un assujetti non établi en France – article 283-1 CGI – Code Général des impôts – Tva due par le client”.
- L'impresa italiana recupera la Tva subito sugli acquisti con la richiesta di rimborso da presentare tramite l'Agenzia delle Entrate italiane;

LAVORI IMMOBILIARI

Cliente impresa identificata ai fini Iva in Francia

L'impresa italiana relativamente alle **attrezzature spostate dall'Italia al cantiere francese** deve procedere alla loro annotazione sull'apposito registro di carico e scarico di cui all'articolo 50, comma 5, del DL n. 331/1993:

- carico: invio attrezzature in Francia presso il cantiere;
- scarico: ritorno attrezzature dal cantiere francese.

LAVORI IMMOBILIARI

Cliente privato consumatore francese

NO stabile organizzazione

Anche riguardo al caso in argomento, da parte dell'impresa italiana, occorre verificare il realizzarsi o meno della stabile organizzazione in Francia in base alle regole esaminate nel punto precedente.

Ove, in base a tali regole, **NON venga a realizzarsi l'ipotesi della stabile organizzazione**, sotto il profilo della Tva, trattandosi di cliente NON identificato ai fini Tva in Francia, l'impresa italiana deve aprire una posizione Tva in Francia, al fine di applicare la Tva sul corrispettivo del contratto di appalto.

In tale evenienza:

- il contratto stipulato con il cliente francese deve prevedere che sul corrispettivo verrà applicata la Tva francese, tramite la posizione Tva che l'impresa italiana ha aperto (o si appresta ad aprire) in Francia;
- ove l'impresa italiana, in virtù del contratto d'appalto:
 - si impegnasse a fornire in tutto o in parte il materiale necessario per la costruzione;
 - o intendesse avvalersi di imprese subappaltatrici, italiane o francesi o di altri Paesi, per l'esecuzione di una parte dei lavori;essa dovrebbe inviare gli ordini ai propri fornitori segnalando che le fatture che i medesimi andranno ad emettere dovranno fare riferimento alla posizione Tva francese dell'impresa italiana;

LAVORI IMMOBILIARI IN FRANCIA

Cliente privato consumatore francese

NO stabile organizzazione

- le fatture da emettere nei confronti del cliente francese, per acconti, SAL e saldo finale, devono recare l'addebito della Tva francese.

Ad esempio:

A Vostro debito per 1° SAL	100.000 euro
TVA 20,0%	20.000 euro

Totale fattura	120.000 euro
	=====

NB: tale fattura deve essere emessa in almeno 3 esemplari:

- 1 per il cliente francese;
- 1 per il mandatario Tva francese incaricato di gestire la posizione TVA francese;
- 1 per l'impresa italiana (contabilità generale)

Tale fattura deve essere annotata:

- nella contabilità generale italiana (in base a quanto previsto dall'articolo 219-bis direttiva 2006/112/CE;
- sul registro TVA delle fatture emesse francese.

Al fine di consentire il rispetto della numerazione progressiva delle fatture emesse è opportuno istituire una serie distinta di numerazione per le fatture emesse che interessano la posizione Tva francese.

LAVORI IMMOBILIARI IN FRANCIA

Cliente ente NON commerciale francese

Occorre distinguere tra due situazioni:

- **Se l'ente NON commerciale si qualifica come soggetto passivo d'imposta** in Francia: occorre applicare la procedura delineata con riferimento al cliente impresa identificata ai fini Iva in Francia.

La stessa regola, secondo autorevole dottrina francese (Ariane Beetschen – Marie Odile Duparc, L'autoliquidation de la Tva, Editions Francis Lefebvre, Levallois, 2006, pp. 184-185), dovrebbe essere applicata nel caso di fornitura a ente NON commerciale, non soggetto passivo d'imposta, il quale ha tuttavia assunto il numero identificativo Iva al fine di gestire gli acquisti intracomunitari di beni (pronti per l'uso);

- **Se l'ente NON commerciale NON si qualifica come soggetto passivo d'imposta** in Francia: occorre applicare la procedura delineata con riferimento al Cliente privato consumatore francese.

LAVORI IMMOBILIARI IN FRANCIA

Altre tipologie di committenti

Cliente agricoltore operante in regime agricolo speciale

Valgono le regole delineate in riferimento al cliente impresa identificata ai fini TVA in Francia.

Cliente privato consumatore italiano con interessi in Francia

Occorre applicare la stessa procedura delineata con riferimento al cliente privato consumatore francese.

LAVORI IMMOBILIARI IN FRANCIA

Prestazione di servizi di manutenzione, riparazione, ecc., su immobile francese in base a contratto d'appalto o di prestazione d'opera

Cliente identificato ai fini Iva in Francia

Valgono le considerazioni delineate relativamente alla costruzione di immobile in Francia in base a contratto d'appalto.

Esempio

Impresa italiana si impegna a realizzare o a riparare un impianto elettrico a favore di un cliente localizzato in Francia.

A seconda della situazione del cliente localizzato in Francia mutano gli obblighi cui è soggetta l'impresa italiana:

- **cliente identificato ai fini Tva in Francia** (è il caso del cliente impresa o del cliente ente NON commerciale identificati ai fini Tva in Francia); l'impresa italiana:
 - deve ottenere (anche ai fini dell'Iva francese) la prova che tale cliente è effettivamente identificato ai fini Tva in Francia (mediante accesso al sito internet dell'Agenzia delle Entrate);
 - deve emettere nei confronti dello stesso fattura con le seguenti indicazioni:
 - ai fini italiani: "operazione non soggetta, articolo 7-quater, lettera a), Dpr n. 633/1972";
 - ai fini francesi: "Prestation de services réalisée par un assujetti non établi en France – article 283-1 CGI – Code Général des impôts – Tva due par le client".

LAVORI IMMOBILIARI IN FRANCIA

Prestazione di servizi di manutenzione, riparazione, ecc., su immobile francese in base a contratto d'appalto o di prestazione d'opera

Cliente NON identificato ai fini Iva in Francia

- **cliente NON identificato ai fini Tva in Francia** (è il caso del cliente consumatore finale francese o italiano o dell'ente NON commerciale francese non identificato ai fini Tva in Francia);
l'impresa italiana:
 - deve aprire una posizione Tva in Francia, affidandosi ad un “mandatario Tva”, incaricandolo di gestire contabilmente tale posizione;
 - con il cliente deve negoziare il prezzo tenendo conto che sulla fattura dovrà essere applicata la Tva;
 - deve emettere la fattura con TVA francese e adempiere ai successivi obblighi ai fini della TVA (cfr. quanto affermato in merito alla costruzione di immobile in Francia in base a contratto d'appalto – cliente privato consumatore francese).

LAVORI IMMOBILIARI IN FRANCIA

NO STABILE ORGANIZZAZIONE

CASO PRATICO

La nostra società operante nel settore degli arredamenti è in fase di trattativa con un operatore economico francese per l'allestimento interno di un albergo in Francia. Si tratta di un contratto di appalto che comporta da parte della nostra società l'utilizzo di materiali di consumo, di componenti (pannelli in legno, persiane in legno, piastrelle, terracotte, linoleum, moquette, etc.) per il rivestimento di pavimenti, pareti e soffitti; esecuzione di opere di muratura, di controsoffittature, di rivestimento, di sigillatura, etc.

La durata del cantiere è prevista in circa 6 mesi.

Il tutto a fronte di un corrispettivo che verrà così corrisposto: 20% all'ordine, il 70% in più tranches ad avanzamento dei lavori, l'ultimo 10% all'accettazione finale.

LAVORI IMMOBILIARI IN FRANCIA

NO STABILE ORGANIZZAZIONE

CASO PRATICO

RISPOSTA

Sulla base del contenuto del quesito è da ritenere che si tratti di appalto di natura immobiliare (articolo 7-quater, lettera a, del Dpr n. 633/1972).

La Vostra società deve aprire una posizione Iva in Francia (a mezzo mandataire francese).

La Vostra società deve comunicare ai propri fornitori e ai propri clienti interessati al cantiere francese l'avvenuto ricevimento in attribuzione di un numero identificativo Iva in Francia.

Nel seguito si procede ad esaminare alcuni aspetti operativi.

LAVORI IMMOBILIARI IN FRANCIA

NO STABILE ORGANIZZAZIONE

CASO PRATICO

Invio di beni da parte della Vostra società al cantiere Francese

Si tratta di un'operazione di **riifornimento di cantiere**.

Sotto il profilo dell'Iva tale operazione rientra nell'ambito:

- dell'articolo 138, paragrafo 2, lettera c), della Direttiva 2006/112/CE del 28 novembre 2006;
- dell'articolo 41, comma 2, lettera c), del DL n. 331/1993.

La Vostra società deve emettere fattura non imponibile articolo 41/2/c da se stessa (posizione Iva italiana) a se stessa (posizione Iva francese).

Riguardo al valore (base imponibile), tale operazione deve essere eseguita al costo, sulla base di quanto previsto:

- dall'articolo 76 della Direttiva 2006/112/CE;
- dall'articolo 43, comma 4, del DL n. 331/1993.

La Vostra società deve presentare il Modello Intra 1-bis, sia ai fini fiscali che ai fini statistici. In Francia il mandataire presenta (in Vostro nome e per Vostro conto) il modello DEB (in caso di supero di 460.000 euro di acquisti intracomunitari / anno solare).

LAVORI IMMOBILIARI IN FRANCIA

NO STABILE ORGANIZZAZIONE

CASO PRATICO

Rapporti con i fornitori italiani

possibilità 1

I fornitori italiani, per i materiali dai medesimi inviati direttamente al cantiere francese, emettono fattura per operazione non imponibile articolo 41/1/a nei confronti della Vostra società - posizione Iva francese.

La Vostra società nella propria contabilità generale italiana deve annotare:

- la fattura emessa dai fornitori italiani;
- l'operazione di reverse charge eseguita dalla propria posizione Iva francese.

possibilità 2

I fornitori consegnano i materiali alla sede italiana della Vostra società emettendo fattura con Iva nei confronti della Vostra posizione Iva italiana; la Vostra società provvede a eseguire il loro trasferimento al cantiere francese (rifornimento di cantiere): operazione non imponibile articolo 41/2/c;

possibilità 3

I fornitori consegnano direttamente i materiali al cantiere francese della Vostra società ed emettono fattura non imponibile articolo 58 del DL n. 331/1993 nei confronti della Vostra società – posizione Iva italiana. Si tratta di un'operazione di triangolazione. La Vostra società deve emettere fattura non imponibile articolo 41/2/c di trasferimento dei materiali al cantiere francese.

LAVORI IMMOBILIARI IN FRANCIA

NO STABILE ORGANIZZAZIONE

CASO PRATICO

Rapporti con fornitori francesi di servizi (subappalti)

I fornitori francesi che eseguono servizi di carattere immobiliare devono emettere fattura (senza applicazione di TVA) nei confronti della Vostra società – posizione Iva francese. La Vostra società – posizione TVA francese svolge la procedura di reverse charge.

Rapporti con fornitori francesi di materiali

I fornitori francesi emettono fattura con TVA. Tale imposta può essere recuperata mediante domanda di rimborso telematica tramite l'Agenzia delle Entrate italiana (Direttiva n. 9/2008/CE).

Fatturazione attiva

In base alla normativa in vigore, a partire dal 1° gennaio 2013 (articolo 219-bis della Direttiva 2006/112/CE, articolo 21, comma 6-bis, del Dpr n. 633/1972), la fattura deve essere emessa dalla posizione Iva italiana, per operazione articolo 7-quater, lettera a), del Dpr n. 633/1972 – inversione contabile.

NOTA BENE: tale modalità di fatturazione comporta una parziale duplicazione degli importi fatturati.

Si attendono chiarimenti da parte dell'Agenzia delle Entrate.

LAVORI IMMOBILIARI IN FRANCIA

STABILE ORGANIZZAZIONE

Riguardo agli aspetti operativi valgono le considerazioni espresse in riferimento alla sezione “REALIZZAZIONE DI IMPIANTI IN FRANCIA”, alle quali si rinvia.

PARTECIPARE ALLE GARE D'APPALTO IN FRANCIA

APERTURA DI POSIZIONE IVA IN FRANCIA

APERTURA DI POSIZIONE IVA IN FRANCIA

Aspetti generali

L'impresa italiana può aprire una apertura di una posizione Iva in Francia può essere attuata:

- direttamente;
- oppure, tramite “mandataire fiscal” francese.

IN caso di adozione della seconda soluzione, **l'impresa italiana deve:**

- Inviare al mandatario l'atto di nomina;
- Stipulare con il mandatario un contratto di mandato (incarico professionale);
- Concordare, in forma scritta, le procedure operative;
- Controllare attentamente quanto fatto dal mandatario.

APERTURA DI POSIZIONE IVA IN FRANCIA

Aspetti generali

Nella **banca dati dell'IBFD – Value Added Tax - France**, viene affermato che:
If a non-resident person performs transactions on which he is liable for French VAT, he must register for VAT in France. Otherwise, he is not allowed to register.

Taxable persons with a **fixed establishment** in France are treated in the same manner as any French taxable person. Taxable persons which do not have a fixed establishment in France must follow a specific registration procedure which depends on whether they are established in the European Union or not.

Residents of the European Union do not need to appoint a tax representative established in France. They are simply requested to file a special form with the Department for Non-resident Companies (Service des impôts des entreprises étrangères, SIE), together with the relevant documents (articles of association, certificate of VAT status in the country of establishment, certificate of corporate registration, commercial agreements, sample invoices and any other relevant document that could be required by the tax authorities). The registration takes between 3 and 6 weeks.

APERTURA DI POSIZIONE IVA IN FRANCIA

Aspetti generali

Taxable persons established in other Member States can appoint a tax agent (mandataire) who will fulfil their French tax obligations but who is not liable for the tax.

The tax agent must be a taxable person established in France.

He conducts all formalities in the name of the taxable person established in another Member State.

The agency agreement (contrat de mandat) must be sent to the Department for Non-resident Companies (Service des impôts des entreprises étrangères).

APERTURA DI POSIZIONE IVA IN FRANCIA

Nomina di mandataire

DESIGNATION D'UN MANDATAIRE EN MATIERE DE TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE

Je soussigné, Monsieur , représentant légal de la société:
(dati dell'impresa italiana)

Désigne Monsieur, (dati del mandatario) , SIRET en qualité de mandataire.

Ce mandataire pourra accomplir les formalité suivantes :

(Liste non exhaustive ; cocher les cases qui suivent selon l'étendue du mandat) :

- X Accomplir les formalités et signer les déclarations relatives à l'immatriculation (inscription, radiation ou modification) de l'entreprise en France,
- X Effectuer les obligations comptables (notamment délivrance des factures, tenue de la comptabilité, etc...),
- X Représenter l'entreprise auprès des services administratifs et fiscaux français, notamment pour signer, adresser et recevoir des documents, correspondances, demandes d'informations et déclarations,
- X Envoyer, déposer et signer les déclarations de taxes sur le chiffre d'affaires,
- X Payer la TVA et les taxes assimilées dues,
- X Envoyer, déposer et signer la déclaration d'échanges de biens destinée aux services des Douanes,
- X Etablir une réclamation contentieuse auprès de l'Administration,
- X Déposer pour le compte de la société communautaire, une demande de remboursement de crédit de TVA non imputable (3),

APERTURA DI POSIZIONE IVA IN FRANCIA

Nomina di mandataire

En cas de contrôle fiscal :

- Soit représenter l'entreprise au cours de l'ensemble des opérations de contrôle et répondre aux courriers et pièces de procédure (y compris les transactions) adressés par les services vérificateurs lors de la procédure de redressements, de la procédure de recouvrement et, le cas échéant, lors de la procédure contentieuse ; en ce cas, le contrôle sera réalisé sur place dans les locaux du mandataire et l'intégralité des pièces de procédure devra être envoyée à l'adresse de ces locaux, soit :
- X Soit seulement recevoir les courriers et pièces de procédure, adressés par les services vérificateurs relatifs à l'assiette, au recouvrement et au contentieux ; en ce cas, l'intégralité des pièces de procédure devra être envoyée à l'adresse suivante :

Encaissement des restitutions de sommes et des remboursements de crédits de TVA :

Si l'entreprise étrangère assujettie autorise le mandataire à percevoir la restitution de sommes ou le remboursement de TVA, celle-ci doit fournir un mandat spécial établi conformément aux dispositions de la circulaire du 30 mars 1989 de Monsieur le Ministre délégué auprès du Ministère d'Etat, Ministre de l'Economie, des Finances et du Budget, chargé du Budget relative à la simplification de la réglementation du paiement des dépenses publiques, rappelées dans l'instruction 3 D-2-99 du 15 juillet 1999.

Coordonnées bancaires de l'assujetti communautaire

(Joindre un relevé d'identité bancaire)

Adresse de l'établissement bancaire :

IBAN :

(Firma del rappresentante legale della società italiana)

APERTURA DI POSIZIONE IVA IN FRANCIA

Nomina di mandataire

Je soussigné **Monsieur**,

Accepte la désignation ci-dessus en qualité de mandataire et m'engage à accomplir, pour le compte de la société **représentée par Monsieur** (**indirizzo della società italiana**)– **Italie** les formalités indiquées pages 1 et 2.

Fait à (sede del mandatario fiscale) , le

(firma del mandatario fiscale)

-
- (1) le soussigné doit aussi avoir qualité pour engager l'entreprise. Le cas échéant un mandat régulier doit être joint à la désignation pour le soussigné.
 - (2) Dès lors que l'entreprise étrangère est déjà immatriculée en France.
 - (3) Joindre un relevé d'identité bancaire de l'entreprise étrangère assujettie.
 - (4) Le soussigné doit aussi avoir qualité pour engager l'entreprise. Le cas échéant, un mandat régulier doit être joint à la désignation.
 - (5) Dès lors que l'entreprise étrangère est déjà immatriculée en France.

APERTURA DI POSIZIONE IVA IN FRANCIA

Esempio di contratto di mandato (scambio di corrispondenza)

(Carta intestata del Mandataire fiscal)

Spettabile

(dati della società italiana)

Oggetto: contratto di mandataire fiscal

Premesso che:

- La Vostra società ha assunto in Francia nei confronti di committente francese identificato ai fini Iva in Francia l'incarico di ristrutturare un immobile ad uso albergo;
- I lavori verranno svolti mediante l'impiego di soci, dipendenti e subappaltatori italiani;
- I materiali necessari per i lavori, per la gran parte, verranno acquistati presso fornitori italiani;
- La vostra società anche allo scopo di sollevare i subappaltatori dall'obbligo di aprire una posizione Iva in Francia ha deciso di identificarsi ai fini dell'Iva francese;
- Al fine di assolvere gli obblighi di cui sopra ci avete nominati Vostro mandataire fiscal per la Francia;
- Gli adempimenti da svolgere sono descritti nella procedura operativa riportata in allegato; ogni mutamento dell'allegata procedura dovrà essere apportato in forma scritta,
tutto ciò premesso, precisiamo che:
- il nostro incarico inizia a partire dal e cesserà a semplice Vostra richiesta da comunicarsi giorni prima della data di cessazione;
- Al fine di espletare gli adempimenti previsti abbiamo necessità di disporre della necessaria documentazione (fatture attive e passive, etc.) entro il giorno 5 del mese successivo a quello di riferimento;
- Il compenso per il nostro incarico è fissato in euro /mese e ci dovrà essere corrisposto entro giorni data fattura;
-

APERTURA DI POSIZIONE IVA IN FRANCIA

Comunicazione dell'Amministrazione finanziaria francese

RECU le

07 MAI 2010



**DIRECTION DES RESIDENTS A L' ETRANGER
ET DES SERVICES GENERAUX
SERVICE DES IMPOTS DES ENTREPRISES
10 RUE DU CENTRE – TSA 20 011
93466 NOISY LE GRAND CEDEX 02
TEL : 01.57.33.85.00 DE 9 A 12 HEURES
ET DE 13H30 A 16H30 HEURES (HEURES FRANCAISES)
FAX : 01.57.33.84.04
RECEPTION TOUS LES JOURS DE 9 A 12 HEURES
ET DE 13H30 A 16H30 OU SUR RENDEZ-VOUS
E-mail : sie.entreprises-etrangeres@dgfip.finances.gouv.fr**

**SARL CANNES INFO GESTION
13 RUE ROQUEBILLIERE
06150 CANNES LA BOCCA**

A Paris, le 3 mai 2010

Affaire suivie par : Julio MATIAS

OBJET : attribution des numéros et TVA intracommunautaire.

RAISON SOCIALE: (denominazione della società italiana)

APERTURA DI POSIZIONE IVA IN FRANCIA

Comunicazione dell'Amministrazione finanziaria francese

Madame, Monsieur,

Les entreprises ou sociétés situées dans un Etat membre de l'Union Européenne n'ont plus la possibilité de désigner un représentant fiscal depuis le 01 janvier 2002. Cependant, elles doivent s'immatriculer directement auprès du Service des Impôts des Entreprises.

Ces entreprises gardent néanmoins la possibilité de désigner un mandataire chargé d'effectuer à leur place tout ou partie des formalités déclaratives et de payer, le cas échéant, la TVA en leur nom.

Votre demande d'immatriculation, parvenue au Service des Impôts des Entreprises, a été régulièrement traitée.

A l'issue de la procédure d'immatriculation, les numéros suivants vous sont attribués :

- numéro SIRET : **521809756 00013**
- numéro intracommunautaire : **FR 18 521809756**

Vous devrez rappeler ces numéros sur toutes vos correspondances destinées au service des impôts des entreprises étrangères dont les références figurent ci-dessus.

L'imprimé CA3 et votre paiement éventuel sont à renvoyer à l'adresse suivante :

DRESG - SERVICE DES IMPOTS DES ENTREPRISES
10 RUE DU CENTRE
TSA 20011
93465 NOISY LE GRAND

APERTURA DI POSIZIONE IVA IN FRANCIA

Comunicazione dell'Amministrazione finanziaria francese

En ce qui concerne la périodicité de vos obligations fiscales en matière de TVA, d'après les éléments fournis sur le document d'immatriculation les précisions suivantes vous sont apportées :

Vous devez déposer au plus tard le 19 du mois suivant le mois au titre duquel la TVA est due, **une déclaration CA3 mensuelle**. Toutefois, lorsque la taxe exigible annuellement est inférieure à 4 000 € vous ne déposerez **qu'une déclaration par trimestre civil**. Cette déclaration devra être déposée le 19 du mois suivant le trimestre au titre duquel la TVA est due.

Par exemple :

au titre du mois de février, vous devrez déposer une déclaration de TVA avant le 19 mars.

ou au titre du 1^{er} trimestre, vous devrez déposer une déclaration de TVA avant le 19 avril.

L'immatriculation de votre société entraînera par la suite l'envoi de déclarations CA3 pré-identifiées selon la périodicité précitée. Dans la mesure où cet envoi automatique ne prendra effet que dans un certain délai, vous êtes invité en vue de vous conformer à vos obligations déclaratives à adresser, soit une copie du modèle joint au présent courrier, soit à vous procurer l'imprimé en ligne sur notre site internet :

<http://www.impots.gouv.fr>

APERTURA DI POSIZIONE IVA IN FRANCIA

Comunicazione dell'Amministrazione finanziaria francese

(rubrique « professionnels », recherche d'un formulaire, dans la case : n° du formulaire il suffit d'indiquer le numéro de la déclaration soit **3310.**)

Il est rappelé que le dépôt de la déclaration CA3 doit être accompagné du règlement de la TVA due, celui-ci devant être formalisé par un chèque établi à l'ordre du TRESOR PUBLIC.

Tout règlement effectué par voie de virement ou par chèque étranger génère des frais financiers qui sont normalement à la charge de l'entreprise étrangère.

Il appartient dans ces conditions à l'entreprise étrangère de faire le nécessaire afin que le Service des Impôts des Entreprises recouvre la créance fiscale qui lui est effectivement due.

Veillez agréer, Madame, Monsieur, l'assurance de ma considération distinguée.

L'Agent des Impôts
Julio MATIAS

APERTURA DI POSIZIONE IVA IN FRANCIA

Comunicazione dell'Amministrazione finanziaria francese

Note importante

L'article 283-1 du Code Général des Impôts français modifie à compter du 01 septembre 2006 le redevable légal de la TVA française.

En effet, lorsqu'une livraison de biens ou une prestation de services est effectuée, à compter du 01/09/06, par un assujetti non établi en France, la TVA doit être acquittée par l'acquéreur, le destinataire ou le preneur lorsque celui-ci est identifié à la TVA en France.

Si vous avez une clientèle de professionnels établis en France, vous ne devez plus facturer la TVA. C'est au professionnel Français de la déclarer sur sa propre déclaration de TVA.

Toutefois les entreprises étrangères non établies en France qui réalisent une livraison de biens ou une prestation de services à destination d'un acquéreur ou d'un preneur non identifié (particuliers ou entreprises étrangères non-identifiées) doivent être identifiées à la TVA en France. Il doivent facturer la TVA, la déclarer et la reverser auprès du SIE.

APERTURA DI POSIZIONE IVA IN FRANCIA

Comunicazione dell'Amministrazione finanziaria francese



Liberté • Égalité • Fraternité

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

**DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES
DIRECTION DES RESIDENTS A L' ETRANGER
ET DES SERVICES GENERAUX**

SERVICE DES IMPOTS DES ENTREPRISES

10 rue du Centre

TSA 20011

93465 NOISY LE GRAND CEDEX

Tel : +33.1.57.33.85.00

Fax : +33.1.57.33.84.04

Courriel : sie.entreprises-etrangeres@dgfip.finances.gouv.fr

RELEVÉ D'IDENTITÉ BANQUE DE FRANCE

Identification internationale

IBAN FR76 3000 1000 6449 3200 9365 318

Identifiant SWIFT BDFEFRPPXXX

Titulaire du compte : SIE

Domiciliation : PARIS, Banque centrale

APERTURA DI POSIZIONE IVA IN FRANCIA

Comunicazione dell'Amministrazione finanziaria francese

INFORMATIONS NECESSAIRES	ZONES DE L'AVIS DE VIREMENT
Votre nom ou la raison sociale de l'établissement : 24 caractères maximum (Il n'est pas nécessaire de préciser l'adresse)	« donneur d'ordre »
Le nom du service des impôts des entreprises : SIE	« bénéficiaire »
L'identification internationale du compte du SIE (voir ci-dessus)	« IBAN et SWIFT du bénéficiaire »
n° déclaration/MMAA ou 3XAA/n° SIRET : - numéro déclaration sur 4 caractères = 3310 (pour la TVA) ou 2571 (pour un acompte d'IS) ou 2572 (pour le solde d'IS) - période au titre de laquelle le paiement est effectué, sous la forme : ○ MMAA pour une déclaration mensuelle ou « saisonnière » (exemple 0306 pour la déclaration à déposer en avril 2006 au titre du mois de mars 2006), ○ ou 3XAA pour une déclaration trimestrielle où X est le n° du trimestre (exemple : 3106 pour la déclaration du 1^{er} trimestre 2006 à déposer en avril 2006) - numéro SIRET du principal établissement (14 caractères)	Zone « Motif de l'opération » : N° Imprimé/période/n° SIRET du redevable

**PARTECIPARE ALLE GARE D'APPALTO
IN FRANCIA**

**RECUPERO DELLA TVA
SUBITA IN FRANCIA**

RECUPERO DELL'IVA FRANCESE

L'Iva subita in Francia sull'acquisto di beni e servizi (in deroga) può essere recuperata secondo una delle seguenti modalità:

- **Se l'impresa italiana non ha posto in essere in Francia operazioni soggette alla TVA oppure se ha posto in essere operazioni soggette a reverse charge da parte del committente (articolo 283, I del CGI):** mediante richiesta di rimborso telematica a mezzo del portale dell'Agenzia delle Entrate italiana;
- **Se l'impresa ha posto in essere in Francia operazioni soggette alla TVA,** con conseguente obbligo di apertura di posizione TVA in Francia, secondo le modalità ordinarie (in sede di dichiarazione periodica Iva francese CA3).

RECUPERO DELL'IVA FRANCESE

richiesta di rimborso telematica tramite Agenzia Entrate italiana

V. REMBOURSEMENT AUX ASSUJETTIS ÉTABLIS HORS DE FRANCE DE LA TVA AFFÉRENTE AUX BIENS ET SERVICES ACQUIS EN FRANCE

(CGI, ann. II, art. 242-0 M et suivants ; DB [3 D-1323](#) ; BO [3 D-1-04](#) ; BO 3 A-9-06, n° [11](#) ; décret n° 2010-413 du 27 avril 2010 ; BO [3 D-2-10](#))

2155

L'assujetti non établi en France peut exercer la déduction de la TVA ayant grevé les dépenses qu'il a engagées en France pour les besoins de son activité économique :

- **dans les conditions prévues aux articles 242-0 M et suivants de l'annexe II au CGI**, si l'assujetti non établi n'a pas eu en France le siège de son activité économique ou un établissement stable à partir duquel les opérations sont effectuées ou, à défaut, son domicile ou sa résidence habituelle et **n'a pas effectué de livraisons de biens ou de prestations de services réputées avoir eu lieu en France.**

Pour les assujettis établis dans un autre État membre de l'Union européenne, le dépôt des demandes de remboursement est effectué à partir du portail électronique mis en place par l'État dans lequel les assujettis sont établis, qui se charge ensuite de les transmettre par voie dématérialisée à l'État membre de remboursement cf. n°s [2475 et suiv.](#)

- **ou dans les conditions de droit commun prévues à l'article 271 du CGI**, s'il dispose d'un numéro d'identification à la TVA en France conformément aux dispositions du 1° de l'article 286 ter du CGI. Les demandes de remboursement doivent être adressées au service des impôts des entreprises de la DRESG, 10, rue du Centre, TSA 60015, 93465 Noisy-Le-Grand cedex.

RECUPERO DELL'IVA FRANCESE

richiesta di rimborso telematica tramite Agenzia Entrate italiana

BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS 3 D-2-10 N° 74 DU 6 AOÛT 2010

INSTRUCTION DU 29 JUILLET 2010 TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE. REMBOURSEMENT AUX ASSUJETTIS NON ETABLIS DANS L'ETAT DANS LEQUEL LA TVA A ETE SUPPORTEE

Exemples :

- ***un assujetti établi dans un autre Etat membre réalise au profit d'un preneur identifié à la TVA en France une prestation portant sur un immeuble situé en France et relevant du 2° de l'article 259 A du CGI. Bien que cette opération soit située en France, la TVA étant autoliquidée par le preneur sur le fondement du second alinéa du 1 de l'article 283 du CGI, l'assujetti non établi peut obtenir le remboursement de la TVA afférente aux dépenses engagées en France pour la réalisation de cette prestation au moyen de la procédure prévue aux articles 242-0 M à 242-0 Z ter de l'annexe II au CGI.***
- *un assujetti établi dans un autre Etat membre, importe en France des biens qu'il destine à la revente en France. Au moment de l'importation cet assujetti est désigné en tant qu'importateur sur le document administratif unique (DAU) et supporte donc la TVA à l'importation. Si les biens importés sont par la suite vendus à un acquéreur identifié à la TVA en France, ce dernier est redevable de la taxe au titre de cette livraison interne. Dès lors, la TVA supportée par l'assujetti communautaire lors de l'importation pourra faire l'objet d'un remboursement conformément aux dispositions des articles 242-0 M à 242-0 Z ter de l'annexe II au CGI. (Cf. BOI 3-A-9-06 § [19](#)).*

RECUPERO DELL'IVA FRANCESE

richiesta di rimborso telematica tramite Agenzia Entrate italiana

Esempio

Impresa italiana opera in Francia nel settore edile. Essa è dotata di posizione Iva in Francia, ma lavora solo nei confronti di imprese francesi.

In tale evenienza, non applicando l'Iva sulle fatture emesse, l'impresa italiana chiede a rimborso l'Iva subito sugli acquisti fatti in Francia mediante il portale dell'Agenzia delle Entrate italiana.

Le fatture relative agli acquisti fatti in Francia devono quindi essere caricate nella contabilità generale italiana.

http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/Nsilib/Nsi/Home/CosaDeviFare/Richiedere/Rimborsi/Iva+Rimborsi+Ue+soggetti+residenti/schedai_rimborsi_iva_ue_residenti/

/



[Home](#) | [Contatti](#) | [Mappa del sito](#) |  [RSS](#) |  [English](#)

 [Area Riservata](#)

Cerca: [Vai](#)

Seguici anche su:  

[L'Agenzia](#) | [Il tuo profilo fiscale](#) | [Cosa devi fare](#) | [Strumenti](#) | [Documentazione](#) | [Servizi online](#)

Rimborsi Iva Ue residenti

- Scheda informativa
- Invio dell'istanza tramite i servizi on line
- Invio dell'istanza tramite gli incaricati abilitati
- Invio dell'istanza tramite i soggetti appositamente delegati
- Invio dell'istanza tramite le camere di commercio italiane all'estero
- Accedi al servizio
- Ricevute
- Normativa e prassi

Ti trovi in: [Home](#) - [Cosa devi fare](#) - [Richiedere](#) - [Rimborsi](#) - [Rimborsi Iva Ue residenti](#) - Scheda informativa

Scheda informativa

Dal 1° gennaio 2010 è in vigore una nuova disciplina per il rimborso dell'Iva ai contribuenti stabiliti in uno Stato membro diverso da quello che effettua il rimborso.

Per richiedere il rimborso dell'Iva allo Stato comunitario in cui è stata versata, il contribuente italiano deve presentare domanda di rimborso all'Agenzia delle Entrate (Direttiva 2008/9/CE del 12 febbraio 2008, recepita con Dlg n. 18/2010).

Come e quando presentare la richiesta

Le istanze di rimborso devono essere presentate esclusivamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate (Entratel o Fisconline a seconda del canale a cui si è abilitati). Il termine previsto per la presentazione è il 30 settembre dell'anno solare successivo a quello per il quale si chiede la somma.

Il contribuente che dovesse accorgersi di aver commesso un errore in una richiesta di rimborso già inviata, potrà presentare una seconda istanza, rispettando però le stesse modalità e lo stesso termine di presentazione della richiesta originaria.

Le informazioni che devono essere indicate nella richiesta di rimborso possono variare a seconda del Paese a cui viene inviata l'istanza e sono riassunte nell'apposita ["Tabella contenente le preferenze espresse dal singolo Stato comunitario" - pdf](#).

Nella domanda di rimborso inviata via web, la descrizione dei beni deve essere inserita in base alla ["Tabella contenente i codici da utilizzare per la descrizione dei beni acquistati" - pdf](#).

L'operazione di controllo e gestione delle domande, prima della trasmissione allo Stato competente per il rimborso, è effettuata dal Centro Operativo di Pescara - Via Rio Sparto, 21 - 65100 Pescara - fax: 0039 0855772325- telefono: +39 085 5772369; +39 085 5772204 - email: cop.pescara.ivanonresidenti@agenziaentrate.it

Link correlati

- Domande frequenti - FAQ - pdf
- Amministrazioni fiscali estere - pdf

PARTECIPARE ALLE GARE D'APPALTO IN FRANCIA

ASPETTI GENERALI

LAVORARE NEL PRINCIPATO DI MONACO

<http://service-public-entreprises.gouv.mc/Local-et-travaux/Travaux/Autorisations/Demander-une-autorisation-de-chantier>

The screenshot displays the official website of the Monaco Government. At the top, a red navigation bar contains links for 'PORTAIL DU GOUVERNEMENT PRINCIER', 'ESPACE PRESSE', and 'TOURISME'. Below this, the header features the 'Gouvernement Princier' logo and the text 'PRINCIPAUTÉ DE MONACO'. The main navigation area includes a search bar, language options for 'Français' and 'English', and a link to 'Espace privé'. The 'Service public' section is prominently displayed, with tabs for 'ESPACE PARTICULIERS' and 'ESPACE ENTREPRISES'. Under 'ESPACE ENTREPRISES', various service categories are listed, including 'Création d'activité', 'Local et travaux', 'Emploi et social', 'Propriété intellectuelle', 'Aides et développement', 'En cours d'activité', 'Hygiène et sécurité', 'Fiscalité', 'Transport', and 'Réseaux et publications'. The 'Réseaux et publications' category is expanded, showing sub-items like 'Réseaux professionnels', 'Associations et fédérations', 'Fondations', and 'Publications'. A breadcrumb trail at the bottom left reads 'Accueil > Local et travaux > Travaux > Demander une autorisation de chantier'. The main content area features a large heading 'Demander une autorisation de chantier' with a paperclip icon. A background image shows hands holding a document. A 'Recherche' bar is located on the right side of the main content area, and a 'Imprimer la page' button is at the bottom right.

PORTAIL DU GOUVERNEMENT PRINCIER | ESPACE PRESSE | TOURISME

Gouvernement Princier
PRINCIPAUTÉ DE MONACO

Service public
du Gouvernement Princier de Monaco

Recherche
Saisissez des mots-clés

ESPACE PARTICULIERS | ESPACE ENTREPRISES

- Création d'activité
- Local et travaux
- Emploi et social
- Propriété intellectuelle
- Aides et développement
- En cours d'activité
- Hygiène et sécurité
- Fiscalité
- Transport
- Réseaux et publications
 - Réseaux professionnels
 - Associations et fédérations
 - Fondations
 - Publications

Accueil > Local et travaux > Travaux > Demander une autorisation de chantier

Demander une autorisation de chantier

Imprimer la page

LAVORARE NEL PRINCIPATO DI MONACO

Secondo quanto previsto dagli **Articoli 12, 62 e 72 del Codice Iva monegasco**, tutte le **prestazioni immobiliari effettuate** nel Principato di Monaco da imprese non monegasche, compresi i lavori in sub-appalto, **SONO ASSOGGETTATI alla TVA monegasca.**

Nel Principato di Monaco vige per le imprese NON monegasche l'obbligo di nominare un **rappresentante fiscale** monegasco che assolverà per conto dell'impresa tutti gli adempimenti fiscali ed amministrativi presso i Servizi Fiscali Monegaschi.

LAVORARE NEL PRICIPATO DI MONACO

<http://www.legimonaco.mc/305/legismclois.nsf/ViewCode/69FD2882762020CFC1257B4B0029FA15!OpenDocument>



CODE DES TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES

(Ordonnance n° 11.887 du 19 février 1996)

LAVORARE NEL PRINCIPATO DI MONACO

Chapitre - VI REDEVABLES DE LA TAXE

Article 62 .

1. La taxe sur la valeur ajoutée doit être acquittée par les personnes qui réalisent les opérations imposables, sous réserve des cas visés aux articles 48 à 50 A où le versement de la taxe peut être suspendu.

Toutefois, sous réserve des exclusions visées au 1 bis , lorsqu'une livraison de biens ou une prestation de services mentionnée à l'article 12 est effectuée par un assujetti établi hors de Monaco et de France, la taxe est acquittée par l'acquéreur, le destinataire ou le preneur qui agit en tant qu'assujetti et qui dispose d'un numéro d'identification à la TVA en Principauté.

Le montant dû est identifié sur la déclaration mentionnée à l'article 70.

1 bis . Les assujettis établis hors de Monaco qui réalisent en Principauté des prestations constitutives de travaux immobiliers acquittent la taxe sous couvert du représentant fiscal tel que prévu à l'article 72.

2. Lorsque les prestations mentionnées au 1° de l'article 11 sont fournies par un assujetti qui n'est pas établi à Monaco ou en France, la taxe doit être acquittée par le preneur.

(...)”

LAVORARE NEL PRINCIPATO DI MONACO

CODE DES TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES

(Ordonnance n° 11.887 du 19 février 1996)

Chapitre - VIII OBLIGATIONS DES REDEVABLES

I. – Obligations générales

G. – Désignation d'un représentant à Monaco

Article 72 .- (Ordonnance n° 12.007 du 26 juillet 1996 ; modifié par l'ordonnance n° 4.199 du 20 février 2013)

I. — Lorsqu'une personne établie hors de Monaco est redevable de la taxe sur la valeur ajoutée ou doit accomplir des obligations déclaratives, elle est tenue de faire accréditer auprès de la direction des Services fiscaux un représentant assujetti établi en Principauté qui s'engage à remplir les formalités incombant à cette personne et, en cas d'opérations imposables, à acquitter la taxe à sa place. À défaut, la taxe sur la valeur ajoutée et, le cas échéant, les pénalités qui s'y rapportent, sont dues par le destinataire de l'opération imposable.

Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables aux personnes non établies dans l'Union européenne qui réalisent uniquement des opérations mentionnées au I de l'article 50 A en suspension du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée ou des livraisons de gaz naturel, d'électricité, de chaleur ou de froid pour lesquelles la taxe est due à Monaco par l'acquéreur conformément aux dispositions du 4 bis-1 de l'article 62.

LAVORARE NEL PRINCIPATO DI MONACO

II. - Pour l'application de l'article 62-2 et à défaut du paiement de la taxe par le preneur, le prestataire est tenu de désigner un représentant assujetti établi en Principauté qui remplit les formalités incombant au redevable et acquitte la taxe.

III. - Par dérogation au premier alinéa du I, les personnes établies hors de Monaco qui réalisent exclusivement des opérations pour lesquelles elles sont dispensées du paiement de la taxe en application du 4 du II de l'article 50 A ou des opérations exonérées en vertu du 4° du III de l'article 81 peuvent charger un assujetti établi à Monaco, accrédité par la direction des Services fiscaux, d'accomplir les obligations déclaratives afférentes à l'opération en cause.

Cet assujetti est tenu au paiement de la taxe afférente à l'opération pour laquelle il doit effectuer les obligations déclaratives, ainsi que des pénalités qui s'y rapportent, lorsque les conditions auxquelles sont subordonnées la dispense de paiement ou l'exonération ne sont pas remplies.

PARTECIPARE ALLE GARE D'APPALTO IN FRANCIA

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA

Documenti reperiti sul sito:

<http://www.michelinimauro.it/4-4-it-0-0-mauro-michelini-pubblicazioni-biblioteca-articolo-video-tassazione-francia-italia.html>

ALLEGATI



**AGENZIA
DELLE
DOGANE**



Roma, 14 AGO. 2012

Protocollo: 97514/RU

Rit.:

Allegati:

OGGETTO: Quesito Modelli INTRA: inserimento fattura comprensiva di una
cessione beni e di una prestazione di servizi

ALLEGATI

In esito a quanto richiesto con e-mail del 7 agosto scorso, sulla base delle informazioni fornite, si rappresenta quanto segue.

Nel presupposto che la fattura emessa nei confronti del soggetto passivo comunitario sia comprensiva di due operazioni indipendenti l'una dall'altra:

- con riferimento alla prestazione di servizi relativa ai beni immobili, ad avviso della scrivente, dovrebbe trovare applicazione la disciplina di cui all'art. 7-*quater*, comma 1, lett. a) del DPR n. 633/72 e tali prestazioni, ai sensi di quanto previsto dall'art. 1 del DM 22 febbraio 2010, non devono essere inserite nei modelli INTRA;

- con riferimento alla cessione di materiali, trattandosi di una cessione intracomunitaria ai sensi dell'art. 41 del D.L. 331/93, l'operazione deve essere riepilogata nel Modello INTRA-1 *Bis*.

Nel presupposto, invece, che la fattura emessa nei confronti del soggetto passivo comunitario sia riferita ad una operazione principale (la posa in opera ovvero la cessione di materiali) e l'altra operazione sia ad essa accessoria si ritiene possa trovare applicazione la disciplina di cui all'art. 12 del DPR n. 633/72.

Sulla base del principio di accessorialità, enunciato dalla sopracitata norma e confermato dai chiarimenti forniti dalla prassi amministrativa, i corrispettivi relativi alle operazioni accessorie, per tali intendendosi quelli dovuti in relazione alle operazioni che assumono una posizione secondaria e subordinata rispetto

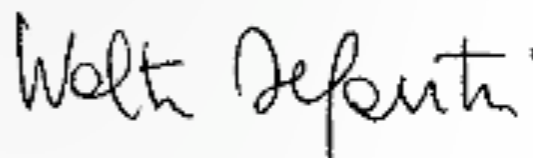
ALLEGATI

all'operazione principale, concorrono a formare la base imponibile di quest'ultima, anche se addebitati separatamente dal prezzo pattuito per l'operazione principale.

Pertanto, con riferimento agli elenchi riepilogativi delle operazioni intracomunitarie, il trattamento dell'operazione accessoria risulterà il medesimo previsto per l'operazione principale.

Tutto quanto esposto, poiché l'applicazione della disciplina IVA in materia di prestazioni di servizi, nonché la disciplina della compilazione dei Modelli INTRA-Servizi, rientra nell'ambito delle competenze dell'Agenzia delle Entrate, per ogni eventuale ulteriore richiesta di informazione si consiglia di rivolgersi alla suddetta Agenzia.

Il Direttore Centrale
Ing. Walter De Santis



ALLEGATI

Contratto di assicurazione di responsabilità decennale per un cantiere di costruzione in Francia, sottoposto all'obbligo di assicurazione, secondo l'Articolo L 241-1 del codice delle assicurazioni, realizzato da un'impresa straniera.

Quali imprese sono interessate a questo contratto di assicurazione?

Sono interessate al contratto le imprese italiane che realizzano, tramite appalto di lavori in libera prestazione di servizi, un'opera edile sottoposta all'obbligo di assicurazione di responsabilità decennale, definita dagli articoli 1792-1 e 1792-2 del codice civile. L'obbligo di sottoscrivere questo contratto è stabilito dall'articolo L241-1 del Codice delle Assicurazioni.

Quali sono le opere che rientrano nell'obbligo di assicurazione?

Devono essere assicurate le imprese italiane che realizzano in Francia un'opera o parti di opere, escluse le strutture d'ingegneria civile regolamentate dall'articolo L 243-1-1 del Codice delle Assicurazioni.

Alcuni esempi:

Opere di muratura o in cemento armato, di pavimentazione, impalcature, copertura, infissi esterni e interni, impianti di riscaldamento, climatizzazione, elettricità, impermeabilità, pittura, serramenti, metalcostruzioni, isolamento termico e acustico, vetreria, specchi, installazione degli impianti di riscaldamento e climatizzazione, ventilazione, lavori stradali ed altri accessori connessi ad opere, anch'esse sottoposte all'obbligo di assicurazione.

ALLEGATI

Quale tipo di contratto deve presentare l'impresa italiana ai propri clienti?

Eccetto casi particolari, l'impresa deve presentare, con il responsabile dell'opera, un contratto d'opera o l'appalto dei lavori (Norma AFNOR N°).

Come procedere per rispondere all'obbligo di assicurazione RC decennale?

La soluzione proposta alle imprese italiane, che realizzano opere come quelle sopra elencate, si applica per UN CANTIERE BEN DEFINITO, dichiarato precedentemente all'assicuratore. Iodi per qui ci saranno tanti contratti d'assicurazione, quanti saranno i cantieri realizzati dall'impresa.

Quali sono le tappe da seguire per proporre un cantiere per l'assicurazione?

1. L'impresa completa il questionario per la RC decennale imprese straniere e allega i documenti elencati a pagina 4, in modo che l'assicuratore possa verificarne le competenze:
 - Certificato di associazione o di iscrizione alla Camera di Commercio competente;
 - Certificato di assicurazione italiana di responsabilità civile dell'impresa;
 - Certificato di non sinistralità, riconosciuta dall'assicuratore italiano;
 - Copia delle qualifiche e/o dei diplomi professionali del dirigente e/o del responsabile tecnico;

ALLEGATI

- Lista dei dipendenti dell'impresa che lavoreranno sul dato cantiere.

A pagina 1 del questionario, l'impresa deve indicare con precisione le attività che realizza.
E' inoltre importante precisare, a pagina 2 ed all'ultima domanda della dichiarazione di cantiere, a pagina 6, se l'impresa dà tutto o parte dei lavori ad un'altra impresa, precisando:

- ragione sociale dell'impresa subappaltatrice;
- la sua nazionalità;
- La natura precisa dei lavori che l'impresa subappaltatrice realizza;
- se anche l'impresa subappaltatrice è assicurata con la RC decennale (IMPORTANTE precisarlo).

2. L'impresa completa la dichiarazione di cantiere a pagina 6:

- indicando la data d'inizio del cantiere e la data prevista di fine lavori:
ATTENZIONE! L'ASSICURAZIONE DEVE ESSERE FIRMATA PRIMA DELL'INIZIO DEI LAVORI;
- precisando che l'indirizzo esatto del cantiere, il nome del cliente (responsabile dell'opera) ed il suo indirizzo;
- allegando obbligatoriamente il preventivo descrittivo di tutti i lavori da realizzare (in francese).

ALLEGATI

3. Una volta ricevuti tutti questi documenti, inviamo all'impresa:

- Il preventivo, in cui sono precisate: le garanzie e la prima di assicurazione, le spese di gestione ed i nostri onorari, un estratto d'identità bancaria.

4. Per firmare il contratto di assicurazione, l'impresa deve rinviarci il preventivo firmato e procedere al pagamento della prima, delle spese di gestione e degli onorari tramite bonifico bancario.

5. Ricevuti tutti i documenti, l'assicuratore definisce:

- un'attestazione di assicurazione RC decennale per il cantiere;
- il contratto di assicurazione (condizioni particolari e condizioni generali);
- il contratto d'assicurazione di tutela giuridica (difesa davanti al tribunale per i reclami che mettono in causa le garanzie del contratto).

6. A chi rivolgersi?

Dorothea TROSO
Services aux Entreprises
Camera di Commercio Italiana di Nizza
Tel: 0033 4 97 03 03 70
Fax: 0033 4 97 03 87 88
Mail: segreteria@ccinice.org